



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
VERBANO CUSIO OSSOLA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO NUMERO 26 DATA PUBBLICAZIONE 09/01/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

**DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 56 DEL 8 GENNAIO 2026
SI RIPORTA QUANTO SEGUE:**

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

**1.1 BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L'ABILITAZIONE AD
ALLENATORE UEFA GK B (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 184
DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 184 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA GK B che si svolgerà a Verano Brianza (MB) dal 9 Febbraio al 14 Marzo 2026.

2. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**2.1 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 229 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 116/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 229 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

**2.2 INTRODUZIONE DEL COMMA 5 DELL'ART. 25TER DELLE N.O.I.F.
(DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 230 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 117/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 230 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

**2.3 TERMINI E MODALITÀ DI RITESSERAMENTO DEI
CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" E "GIOVANI DI SERIE"
(DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 231 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 118/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 231 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

2.4 MODIFICHE ALL'ART. 20 BIS DELLE N.O.I.F. E INTRODUZIONE DELL'ART. 20 TER DELLE N.O.I.F. E MODIFICHE ALL'ART. 32 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 244 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 131/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 244 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

2.5 MODIFICHE AGLI ARTT. 16, 20 52 DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 245 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 132/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 245 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

2.6 MODIFICHE AGLI ARTT. 31, 33 E 124 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 133/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 246 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

2.7 LEGGE DI BILANCIO 2026, N. 199, DEL 30 DICEMBRE 2025 (DALLA CIRCOLARE N. 25 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 25 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 36 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

2.8 D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TERMINI NORMATIVI - SAGGIO INTERESSI LEGALI ANNO 2026 – TABELLE ACI 2026 (DALLA CIRCOLARE N. 26 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 26 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 1 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

2.9 ANNO 2026 – PRINCIPALI SCADENZE FISCALI (DALLA CIRCOLARE N. 27 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 27 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 2 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

3. SEGRETERIA L.N.D.

3.1 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nascita	Termine	Decorrenza
PETRELLA MATTIA	BAGNELLA CALCIO 1972	31/03/2010	17/12/2026	07/01/2026
VITAGLIONE VINCENZO	BAGNELLA CALCIO 1972	25/06/2010	20/10/2026	07/01/2026

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

3.2 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
6929357	OMOREGBE RAY MURPHY	28/08/2005	ASD VERBANIA CALCIO	27/12/2025

4. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

4.1 SEGRETERIA S.G.S.

4.1.1 TERMINI E TASSE DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ DI BASE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – SECONDA FASE 2025/2026

In relazione allo svolgimento delle Attività di Base del Settore Giovanile e Scolastico, si comunica che le relative iscrizioni alla seconda fase dovranno essere perfezionate attraverso il sito piemontevda.ind.it alla voce **“AREA RISERVATA – Area Società”** da **Lunedì 12 Gennaio a Lunedì 2 Febbraio 2026 (termine ultimo ore 18.00)**, seguendo la procedura proposta al link **“Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”**.

Tale adempimento dovrà essere osservato da tutte le Società operanti sul territorio regionale in riferimento alle iscrizioni ai seguenti Tornei:

Esordienti 1° anno primaverile – Esordienti 2° anno primaverile – Esordienti misti primaverile – Pulcini 1° anno primaverile – Pulcini 2° anno primaverile – Pulcini misti primaverile – Primi Calci primaverile – Piccoli Amici primaverile – Esordienti Calcio a 5 primaverile – Pulcini Calcio a 5 primaverile – Primi Calci Calcio a 5

L'inizio della seconda fase dei Tornei Esordienti 1° anno primaverile – Esordienti 2° anno primaverile – Esordienti misti primaverile – Pulcini 1° anno primaverile – Pulcini 2° anno primaverile – Pulcini misti primaverile – Primi Calci primaverile – Piccoli Amici primaverile sarà a discrezione delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali, dopo aver consultato le Società iscritte.

Si evidenzia che, come specificato sul Comunicato Ufficiale regionale n. 3 del 12/7/2025, all'atto dell'iscrizione per la partecipazione ai rispettivi Tornei della fase primaverile dell'Attività di Base del Settore Giovanile e Scolastico le Società debbono versare i seguenti importi per ciascuna squadra

iscritta, attraverso **bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti UNICREDIT BANCA - IBAN IT78U0200801046000100245810.**

Le Società dovranno versare l'importo di Euro 60,00 per ogni nuova squadra iscritta alle suddette attività, fatta eccezione per i Primi Calci ed i Piccoli Amici la cui adesione è a titolo gratuito.

N.B.: Tali importi non sono dovuti per quelle squadre già iscritte all'attività di base autunnale.

I diritti di affiliazione alla F.I.G.C. sono fissati in Euro 20,00 (solo per Società di nuova affiliazione e che non hanno partecipato alla fase autunnale).

La tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per le società federali è pari ad Euro 30,00 (solo per Società di nuova affiliazione e che non hanno partecipato alla fase autunnale).

Affinché la procedura di iscrizione sia conclusa con successo, le società dovranno provvedere alle operazioni di ricarica portafoglio iscrizioni e di pagamento dell'iscrizione seguendo la procedura sotto riportata:

Ricarica portafoglio ISCRIZIONI:

- 1) esecuzione del bonifico per iscrizione;
- 2) nella propria area web, alla voce del menù **PORTAFOGLIO PAG. ATTIVITA' REGIONALE E PROVINCIALE – Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti** selezionare **Inserimento di richiesta ricarica portafoglio**, nella pagina che si visualizza procedere all'inserimento dei dati richiesti avendo cura di specificare:

TIPO OPERAZIONE: Ricarica

PORTAFOGLIO DESTINAZIONE: Portafoglio Iscrizioni

IMPORTO: inserire importo esatto del bonifico bancario disposto

MODALITA' DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario

CRO: inserire codice CRO rilasciato dall'Istituto di Credito

ABI: inserire codice ABI del proprio Istituto di Credito

CAB: inserire codice CAB del proprio Istituto di Credito

AGGIUNGI DOCUMENTO ALLEGATO: allegare copia della ricevuta bancaria scannerizzata con file .pdf

Cliccare su **SALVA DEFINITIVO** quando accertati tutti i dati inseriti.

- 3) Attendere la convalida di ricevimento bonifico da parte del Comitato Regionale.

- 4) Ricevuta la convalida, riscontrabile dal "semaforo" verde che apparirà a lato della riga di riepilogo della ricarica - disponibile alla voce **Elenco richieste di ricarica portafoglio** presente allo stesso menù precedentemente indicato - si potrà procedere al "pagamento iscrizioni da portafoglio".

- 5) Accedere quindi al menù **ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI** alla voce Gestione Pagamenti Iscrizione e selezionare **"Pagamento documenti iscrizione da portafoglio"**, dalla lista documenti di iscrizione da pagare spuntare quello di interesse e cliccare su **PAGA SELEZIONATI** e verranno visualizzati gli importi da pagare al fondo dei quali nell'apposito spazio **PAGA IMPORTO** inserire la cifra del bonifico autorizzato e procedere con la conferma.

6) Successivamente alla voce **Gestione Pagamenti iscrizione** selezionare **ELENCO RICEVUTE PAGAMENTO EMESSE** per stampare la relativa ricevuta, che sostituisce a tutti gli effetti quelle emesse dal Comitato Regionale che non ne avrà più archivio.

Esclusivamente per le squadre che hanno già partecipato all'attività di base autunnale nella presente stagione sportiva, non si renderà necessario dematerializzare e allegare un nuovo modello "NULLA-OSTA DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIOCO", avendo già presentato lo stesso per la fase autunnale dell'attività. Tale modulo dovrà invece essere obbligatoriamente allegato in caso di nuove iscrizioni.

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 55 DEL 23 DICEMBRE 2025 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

5. SEGRETERIA L.N.D.

5.1 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nascita	Termine	Decorrenza
STRANGES GABRIEL	CANNOBIESE 1906	08/03/2010	23/06/2026	19/12/2025

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

5.2 ELENCO SOCIETÀ' AUTORIZZATE AD ORGANIZZARE RADUNI DI SELEZIONE ED A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 45 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in epigrafe.

5.3 REGOLAMENTO FASE PRELIMINARE - TORNEO "CALCIO+15" PER SELEZIONI TERRITORIALI U15 FEMMINILE 2026

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 46 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in epigrafe.

5.4 REGOLAMENTO FASE FINALE "TORNEO PER SELEZIONI TERRITORIALI UNDER 15 FEMMINILE – 2025/2026"

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 47 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in epigrafe.

6. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

6.1 TERMINI DI TRASFERIMENTO TRA SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE

Rammentiamo i termini previsti per la “finestra invernale” inerenti i **trasferimenti tra società professionistiche e società dilettantistiche**:

- TRASFERIMENTO e CESSIONE DI CONTRATTO calciatori e calciatrici "GIOVANI DI SERIE" da società professionistiche a società dilettantistiche: 2 gennaio – 2 febbraio 2026;
- TRASFERIMENTO e CESSIONE DI CONTRATTO calciatori e calciatrici "GIOVANI DILETTANTI" o “NON PROFESSIONISTI” da Società dilettantistiche a società professionistiche: 2 gennaio – 2 febbraio 2026;
- TRASFERIMENTO TEMPORANEO di calciatori e calciatrici PROFESSIONISTI, “APPRENDISTI PROF” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche (Art. 103, comma 9 delle NOIF): 2 gennaio – 2 febbraio 2026;
- Conversione del TRASFERIMENTO Temporaneo in DEFINITIVO calciatori e calciatrici "GIOVANI DI SERIE" da SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE a SOCIETÀ DILETTANTISTICHE: 2 gennaio – 2 febbraio 2026;
- Conversione del TRASFERIMENTO Temporaneo in DEFINITIVO calciatori e calciatrici "GIOVANI DILETTANTI" da SOCIETÀ DILETTANTISTICHE a SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE: 2 gennaio – 2 febbraio 2026;

6.2 ATTIVITÀ PROMOZIONE DI CALCIO A 5

Riportiamo l'elenco delle società che hanno aderito all'**attività promozione di calcio a 5** riservata alle cat. Primi calci e Pulcini:

- Bagnella: Primi calci;
- Baveno Stresa: Primi calci e Pulcini;
- Calcio Vogogna: Primi calci e Pulcini;
- Crevolese: Primi calci e Pulcini;
- Fomarco Don Bosco Pieveve: Primi calci;
- Gravellona San Pietro: Primi calci e Pulcini;
- Juventus Domo: Primi calci;
- Lesa Vergante: Primi calci e Pulcini;
- Masera: Primi calci e Pulcini;
- Ornavassese: Primi calci e Pulcini;
- Pro Vigizzo: Primi calci e Pulcini;
- Voluntas Suna: Primi calci e Pulcini.

Le date e i luoghi di svolgimento dell'attività sono i seguenti:

- 17 gennaio 2026: Palazzetto dello sport di Verbania (Via Brigata Cesare Battisti);
- 24 gennaio 2026: Palestra comunale di Premosello Chiovenda (Via Enrico Favanna);
- 31 gennaio 2026: Palestra delle Scuole medie "Clemente Rebora" di Stresa (Viale Virgilio);
- 7 febbraio 2026: Palazzetto dello sport di Omegna/Bagnella (Piazzale Lodi).

Seguiranno comunicazioni specifiche tramite news sul sito internet istituzionale in merito all'organizzazione delle singole giornate (orari e calendario degli incontri).

6.3 WORKSHOP - OMEGNA

Lunedì 12 Gennaio 2026 dalle ore 20,30 si terrà un workshop dell'area Performance:

"Valutare per crescere"

Tale evento ha l'obiettivo di dare ampio e rilevante spazio alla componente formativa, informativa ed educativa del programma di sviluppo territoriale Evolution Programme.

Luogo: Online presso la piattaforma Meet tramite il seguente link <https://meet.google.com/uaw-weaz-qxf>

-SOCIETÀ : Omegna Calcio, appartenente all'Area di Sviluppo Territoriale di TORINO NORD

6.4 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

ARMENO, CANNOBIESE, CREVOLESE, CRODO, ESIO VERBANIA, GRAVELLONA SAN PIETRO, JUVENTUS DOMO, LESA VERGANTE, MASERA, MERGOZZESE, OMEGNA, ORNAVASSESE, SAN FRANCESCO, VARZESE, VEMENIA, VOLUNTAS SUNA

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

GIRONE UN

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/01/2026	12 A	ARONA CALCIO	CUREGGIO CALCIO		14:30		SINTETICO "MONTE NERO" ARONA - MERCURAGO VIA MONTE NERO, 47
10/01/2026	12 A	CANNOBIESE 1906	BORGOSIESA CALCIO		15:00	18:00	
10/01/2026	12 A	FERIOLO CALCIO	VOLUNTAS SUNA		17:30	15:00	SINTETICO "GALLI" BAVENO VIA SEGU'

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

GIRONE UN

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/01/2026	8 A	ORNAVASSESE	ACCADEMIA DEL TALENTO	11/01/2026	16:30	10:00	
11/01/2026	8 A	RIVIERA D ORTA	MASERA		10:00	15:00	

ATTIVITÀ DI BASE: GARE NON OMOLOGATE

Vedasi allegato

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice sportivo avv. Marco Volorio ha assunto le seguenti decisioni, coadiuvato dai Sostituti Avv. Giovanna Perrini e Avv. Matteo Varesi secondo quanto in atti:

ESORDIENTI 1°anno VERBANIA aut.

GARE DEL 13/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 JUVENTUS DOMO

Per non avere inviato gli atti di gara entro il termine previsto

PULCINI 1°anno VERBANIA aut.

GARE DEL 13/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 CALCIO VOGOGNA

Per non avere inviato gli atti di gara entro il termine previsto

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Marco Volorio

Le ammende comminate con questo comunicato devono essere versate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in contanti presso la Sede, oppure a mezzo di bonifico bancario presso il conto corrente del Comitato Regionale.

Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 9 gennaio 2026.

IL SEGRETARIO
Sergio Belli

IL DELEGATO
Benedetto Madeo

PROGRAMMA GARE

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

GIRONE UN - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGOSIESIA CALCIO	FERIOLO CALCIO	A	17/01/2026 14:30	81 SINTETICO "COMUNALE"	BORGOSIESIA	VIA MARCONI 1
CASTELLETTESE	OMEGNA CALCIO 1906	A	17/01/2026 16:00	776 MARIO ZUCCO - ERBA NATURALE	CASTELLETTO SOPRA TICINO	VIA VARALLO POMBA, 12
CUREGGIO CALCIO	CANNOBIESE 1906	A	17/01/2026 15:00	236 COMUNALE	CUREGGIO	VIA PER MARZALESCO, 14
DUFOR VARALLO	ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	A	17/01/2026 15:00	9013 BACCI "SUSSIDIARIO"	VARALLO SESIA	FRAZ. ROCCAPIETRA
SERRAVALLESE 1922	ARONA CALCIO	A	17/01/2026 15:00	518 INNOCENTE BOSSI	SERRAVALLE SESIA	VIA LA SESIA, 37
VARZESE	MERGOZZESE	A	17/01/2026 15:00	576 COMUNALE	VARZO	VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA
VOLUNTAS SUNA	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	17/01/2026 15:00	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

GIRONE UN - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BEAVERS A.S.D.	RIVIERA D ORTA	A	17/01/2026 14:00	76 PARROCCHIALE	BORGOMANERO - LOC. S.CRISTINA	VIA LEONARDO DA VINCI, 1
MASERA	BORGOSIESIA CALCIO	A	17/01/2026 15:00	326 COMUNALE	MASERA	VIA PAOLO FERRARIS, 10
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	BAGNELLA CALCIO 1972	A	18/01/2026 14:30	3698 SINTETICO "SANTA CRISTINETTA"	BORGOMANERO	VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44
ACCADEMIA DEL TALENTO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	18/01/2026 15:00	914 CATERINA BELLOTTI	GHEMME	VIA X MARTIRI REG. CATTANEA
ARONA CALCIO	ORNAVASSESE	A	18/01/2026 14:30	3368 SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47
OMEGNA CALCIO 1906	DUFOR VARALLO	A	18/01/2026 10:00	389 LIBERAZIONE	OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
VOLUNTAS SUNA	S.FRANCESCO	A	18/01/2026 10:00	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

ATTIVITÀ DI BASE: GARE NON OMOLOGATE

OX ESORDIENTI 1°anno VERBANIA aut

-

GIRONE UN 11/A 13-12-25 JUVENTUS DOMO

FOMARCO DON BOSCO PIEVESE

D

-

OW PULCINI 1°anno VERBANIA autun.

-

GIRONE UN 11/A 13-12-25 CALCIO VOGOGNA

MASERA

D

Legenda:

D delibera del Giudice sportivo



AREA DI SVILUPPO TERRITORIALE [AST]

TORINO NORD

Area Performance Valutare per Crescere

“L’obiettivo è di assicurare ai giovani una base solida per un successivo perfezionamento sportivo”

Lunedì 12 Gennaio 2026

Società Omegna - Online => link: <https://meet.google.com/uaw-weaz-gxf>
Inizio Ore: 20,30



COMUNICATO UFFICIALE N. 229 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 116/A della F.I.G.C., inerente le modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica del Regolamento della Lega stessa;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p align="center">Art. 52 Le onorificenze ed i riconoscimenti</p>	<p align="center">Art. 52 Le onorificenze ed i riconoscimenti</p>
<p>1. È data facoltà ai singoli Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e Divisione Calcio a Cinque di proporre la nomina di uno o più Presidenti Onorari, da individuare fra i Presidenti cessati dalla carica di Presidente ricoperta in seno ai Comitati Regionali, ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e alla Divisione Calcio a Cinque di riferimento o tra Dirigenti che siano stati Componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. La proposta di nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Su invito del Presidente del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o della Divisione Calcio a Cinque, il Presidente Onorario può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o della Divisione Calcio a Cinque di competenza.</p> <p>2. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio della Lega la qualifica di Dirigente Onorario. Gli insigniti devono essere in possesso dei requisiti generali, previsti da un apposito Regolamento, per l'accesso all'onorificenza sportiva nazionale.</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può conferire la qualifica di Dirigente Onorario a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio della Lega ricoprendo cariche apicali a livello nazionale. la qualifica di Dirigente Onorario. Gli insigniti devono essere in possesso dei requisiti generali, previsti da un apposito Regolamento, per l'accesso all'onorificenza sportiva nazionale. Il vaglio dei requisiti dei Dirigenti proposti per la qualifica di Dirigente Onorario della Lega è effettuato da una Commissione Tecnica nominata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Presso la Lega è istituito l'Albo dei propri Dirigenti Onorari, pubblicato attraverso i canali istituzionali della Lega stessa. La L.N.D., altresì, conferisce annualmente premi di Benemerenze Sportive a Dirigenti e a Società, in possesso dei requisiti generali previsti da un apposito Regolamento. Il vaglio dei requisiti dei Dirigenti e delle Società proposti per l'assegnazione delle suddette Benemerenze Sportive è effettuato dalla Commissione per le</p>

<p>3. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre all'Assemblea della Lega la nomina a Membro d'Onore a vita di coloro che abbiano conseguito meriti eccezionali nella realizzazione dello sviluppo e dell'affermazione della Lega.</p> <p>4. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre al Consiglio Federale il conferimento di distinzioni o premi, compreso il rilascio di speciali tessere, a coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della Lega.</p> <p>5. Il Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio del rispettivo Comitato o Divisione la qualifica di Dirigente Onorario, dandone comunicazione alla L.N.D. Gli insigniti devono essere in possesso dei requisiti generali, previsti da un apposito Regolamento, per l'accesso all'onorificenza sportiva regionale.</p>	<p>Benemeritenze a Dirigenti e a Società, nominata dal Consiglio Direttivo della L.N.D.</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. Il Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio del rispettivo Comitato o Divisione la qualifica di Dirigente Onorario, dandone comunicazione alla L.N.D. Gli insigniti devono essere in possesso dei requisiti generali, previsti da un apposito Regolamento, per l'accesso all'onorificenza sportiva regionale. Il vaglio dei requisiti dei Dirigenti proposti per la qualifica di Dirigente Onorario di cui al presente comma è effettuato da una Commissione Tecnica nominata dai Consigli Direttivi dei rispettivi Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque. Presso questi ultimi è istituito l'Albo dei rispettivi Dirigenti Onorari, pubblicato attraverso i propri canali istituzionali.</p>
---	--



COMUNICATO UFFICIALE N. 230 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 117/A della F.I.G.C., inerente l'introduzione del comma 5 dell'art. 25 ter delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 117/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 92/A del 24 novembre 2025;
- preso atto delle nuove attività delegate alla F.I.G.C. dal Comitato Italiano Paralimpico;
- ritenuto pertanto opportuno introdurre il comma 5 dell'art. 25 ter delle NOIF, che istituisce e disciplina la Commissione Medico - Scientifica della Divisione Calcio Paralimpico;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di introdurre il comma 5 dell'art. 25 ter delle NOIF come da allegato sub A).

Tale nuova disposizione entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 25 ter

La Divisione Calcio Paralimpico

1. La Divisione Calcio Paralimpico è inquadrata nella F.I.G.C., Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico.

2. La Divisione Calcio Paralimpico esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitele dalla Federazione ed assolve, nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali nonché dei Regolamenti approvati dal Consiglio Federale, ai compiti ad essa demandati, ivi compresi quelli riguardanti l'organizzazione e la disciplina delle competizioni calcistiche per atleti con disabilità, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse.

2 bis. La Divisione Calcio Paralimpico esercita altresì le funzioni amministrative e di gestione tecnica, organizzativa e formativa delle attività calcistiche paralimpiche delegate alla F.I.G.C. dal Comitato Italiano Paralimpico. A tal fine, la F.I.G.C. garantisce il rispetto dei principi e delle direttive del Comitato Italiano Paralimpico e del Comitato Paralimpico Internazionale per quanto attiene alle suddette attività.

2 ter. La Federazione, ove ritenuto, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico.

3. Le Norme organizzative e di funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico sono approvate dal Consiglio Federale.

4. Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni emanate dal Comitato Italiano Paralimpico per le attività di cui al comma 2 bis, il tesseramento quale tecnico, dirigente, collaboratore o educatore di società partecipanti alle competizioni di calcio organizzate dalla Divisione, qualificato come tesseramento del Dirigente anche con funzioni tecniche, autorizza la conduzione tecnica della squadra ed è compatibile con il tesseramento quale calciatore/calciatrice, tecnico, dirigente o collaboratore di società associata alle Leghe o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.

5. È istituita presso la Divisione la Commissione Medico - Scientifica della Divisione Calcio Paralimpico.

La Commissione è formata da un Coordinatore e da almeno quattro componenti nominati dal Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

La Commissione ha il compito di:

- a) assicurare la conformità delle diagnosi funzionali degli atleti partecipanti alle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico, rispetto alla pratica delle specifiche discipline previste, garantendone la compatibilità con le condizioni fisiche.**

- b) fornire consulenza tecnico – medica scientifica in materia di tutela della salute, prevenzione degli infortuni, protocolli sanitari e gestione delle emergenze, vigilando sull'applicazione delle norme mediche durante allenamenti, competizioni e manifestazioni ufficiali;**
- c) curare e/o supervisionare i processi di classificazione funzionale, assicurando che l'assegnazione alle categorie di gioco avvenga secondo criteri uniformi, trasparenti e conformi alle normative federali e internazionali.**



COMUNICATO UFFICIALE N. 231 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 118/A della F.I.G.C., inerente i termini e le modalità di ritesseramento dei calciatori/calciatrici “Giovani” e “Giovani di Serie” in scadenza al 30 giugno 2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali nn. 263/A del 30 aprile 2025 e 287/A del 9 maggio 2025, che prevedevano l'introduzione, entro il 31 dicembre 2025, di termini e modalità per il ritesseramento dei/delle calciatori/calciatrici "Giovani di Serie", con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2026;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di stabilire il periodo dall'**11 giugno 2026** al **25 giugno 2026** per la riconferma, da parte delle società già titolari del tesseramento, dei/delle calciatori/calciatrici "Giovani" e "Giovani di Serie", in scadenza al 30 giugno 2026, al fine di acquisire ovvero riacquisire lo status di "Giovane di Serie".

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai citati Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 244 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 131/A della F.I.G.C., inerente le modifiche all'art. 20 bis delle N.O.I.F., l'introduzione dell'art. 20 ter delle N.O.I.F. e le modifiche all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 131/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di istituire la Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.), alla quale vengono fra l'altro attribuite le funzioni della previgente Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.);
- preso atto della necessità di modificare l'art. 20 *bis* delle NOIF, di introdurre l'art. 20 *ter* delle NOIF, nonché di modificare l'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

- a) di approvare le modifiche all'art. 20 *bis* delle NOIF, secondo il testo allegato sub A) al presente Comunicato Ufficiale;
- b) di approvare l'introduzione dell'art. 20 *ter* delle NOIF, secondo il testo allegato sub B) al presente Comunicato Ufficiale;
- c) di approvare le modifiche all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub C) al presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 20 bis Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico</p> <p>1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria rispettivamente previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo (di seguito: requisiti). Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi deve rispettare i predetti requisiti, ove la quota acquisita comporti, anche in comunione, il raggiungimento di una partecipazione non inferiore al 10%.</p> <p>2. Ove l'Acquisizione avvenga ad opera di società o enti, nazionali o esteri, di qualsiasi genere (anche aventi la natura di trust), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da coloro che ne detengano il controllo (per tale intendendosi la condizione di cui al n. 1 dell'art. 2359 del codice civile) nonché da coloro i quali ne esercitino i poteri di rappresentanza o ancora ne risultino i beneficiari effettivi.</p> <p>3. I requisiti di onorabilità devono essere, in ogni caso, soddisfatti anche da coloro che, attraverso la catena delle partecipazioni, controllino, anche indirettamente, almeno il 10% del capitale della società sportiva. Qualora l'acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società o altro ente neocostituito (per tale intendendosi una società o ente costituiti da meno di un anno), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società o ente indipendentemente dalla partecipazione detenuta.</p> <p>4. Le medesime previsioni di cui ai commi 2 e 3 che precedono si applicano anche a coloro che</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 bis Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p>

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

subentrino nel controllo, ai sensi dell'art. 2359, n. 1, del codice civile, di società o enti nazionali o esteri di qualsiasi genere (anche aventi natura di trust) che abbiano una partecipazione non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche.

5. Requisiti di onorabilità.

A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali: A1. Condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni; A2. Condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: - 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.; A3. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4); A4. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui: - alla precedente lett. A2); - agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l'ipotesi preferenziale di cui al comma 3, 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267; - agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo

5. INVARIATO

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

<p>mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politicomafioso).</p> <p>B) Gli Acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>C) Gli Acquirenti non devono inoltre: C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l'anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente; C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l'acquisizione e le cinque precedenti.</p> <p>D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti la data dell'Acquisizione.</p> <p>D1) Per gli Acquirenti di nazionalità estera le condizioni di cui alla lett. A) devono essere provate mediante il deposito di certificazioni equipollenti a quelli indicati alla lett. D), accompagnate da traduzione giurata in lingua italiana, nonché in ogni caso mediante deposito di dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.</p> <p>E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli Acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.</p>	
<p>6. Requisiti di solidità finanziaria. A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:</p> <p>A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di</p>	<p>6. INVARIATO</p>

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato;

A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNBP o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente;

A3) nel caso di acquisizione della maggioranza, anche relativa, delle partecipazioni societarie, una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata in favore della Lega Pro, a garanzia dei debiti nei confronti dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali, dovuti sino al termine della stagione sportiva in corso. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.

7. La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell'atto dal quale consegue l'Acquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal

7. La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell'atto dal quale consegue l'Acquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

<p>comma 6 lettera A2) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire.</p>	<p>comma 6 lettera A2) o lettera A3) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire.</p> <p>7 bis. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano in caso di acquisizione di partecipazioni societarie da parte dei soci già in possesso della maggioranza assoluta o della maggioranza relativa delle quote o delle azioni della medesima società.</p>
<p>8. Nel caso la Commissione (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) di cui al comma 11 rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 che precedono, essa provvede a chiedere ai soggetti interessati l'integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione del termine aggiuntivo previsto dal presente comma 8 è comunque subordinata a che, nel termine di cui al comma 6, sia stato quanto meno depositato l'atto dal quale consegue l'Acquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, sia stata quanto meno depositata l'attestazione di avvenuta stipula.</p>	<p>8. ABROGATO</p>
<p>9. Non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6.</p>	<p>9. ABROGATO</p>
<p>10. L'art. 32, commi da 5-bis a 5-octies del Codice di Giustizia Sportiva disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal presente articolo.</p>	<p>10. ABROGATO.</p>
<p>11. La FIGC si avvale di una Commissione consultiva (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai</p>	<p>11. ABROGATO.</p>

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

commi 5 e 6 del presente articolo. La Commissione è formata da 7 componenti, esperti in materie giuridiche e/o economiche, nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione di 4 componenti e decide a maggioranza dei presenti computando il voto del presidente con valore doppio. La Commissione adotta i propri atti di valutazione entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun termine previsto dal presente articolo. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione, comprensive del procedimento aggiuntivo disciplinato dal comma 8 del presente articolo, è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.

Norme Transitorie

I) Fatto salvo quanto previsto dalla successiva norma transitoria, i procedimenti di valutazione in corso presso la Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.), alla data di modifica dell'art. 20 *bis* delle NOIF, sono regolati dalle disposizioni previgenti.

II) Il comma 7 *bis* si applica anche alle acquisizioni di partecipazioni societarie per le quali la Co.A.P.S. non ha ancora adottato atti di valutazione ai sensi del comma 11 dell'art. 20 *bis* previgente.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 20 *ter*

Commissione Operazioni Societarie

1. È istituita presso la FIGC la Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.).
2. La C.O.S. è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, di cui uno con funzioni di Presidente.
3. Possono essere nominati componenti della C.O.S. coloro che siano:
 - a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economico-aziendali, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
 - d) avvocati e dottori commercialisti iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
4. La C.O.S. è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il mandato dei componenti della C.O.S. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
6. La C.O.S. esercita funzioni consultive per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 20 *bis* delle NOIF. Nel caso in cui la stessa rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 20 *bis* delle NOIF, provvede a chiedere ai soggetti interessati l'integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione di detto termine aggiuntivo è comunque subordinata a che, nel termine di cui all'art 20 *bis*, comma 7 delle NOIF, sia stato quanto meno depositato l'atto dal quale consegue l'acquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, sia stata quanto meno depositata l'attestazione di avvenuta stipula.
7. Non possono essere esaminati o presi in considerazione dalla C.O.S. documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo di cui al precedente comma 6 e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dall'art. 20 *bis*, commi 5 e 6 delle NOIF.
8. La C.O.S. adotta i propri atti di valutazione entro 20 giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 20 *bis*, comma 7 delle NOIF e di ciascun termine previsto dal precedente comma 6. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione, comprensive del procedimento aggiuntivo disciplinato dal precedente comma 6, è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la C.O.S. rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura federale.
9. L'art. 32, commi da 5-*bis* a 5-*octies* del Codice di Giustizia Sportiva, disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal presente articolo.
10. La C.O.S., su richiesta del Presidente federale, fornisce i pareri richiesti dall'art. 20, commi 4 e

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

6 delle NOIF e dall'art. 52, comma 3 delle NOIF, nonché pareri su altre questioni ad essa demandate da ulteriori disposizioni federali.

Norme Transitorie

I) La Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.) che verrà nominata dopo l'approvazione della presente disposizione resterà in carica sino al 30 giugno 2029. A tale scadenza si intenderà compiuto il primo mandato quadriennale.

II) Ai fini del limite dei mandati di cui al comma 5 non si computano i mandati eventualmente ricoperti nella Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.).

III) La Co.A.P.S., nella attuale composizione, resta in carica fino alla nomina della C.O.S. e ne svolgerà le funzioni fino alla cessazione dalla carica.

IV) Fatto salvo quanto previsto dalla II) Norma transitoria di cui all'art. 20 *bis* delle NOIF, i procedimenti di valutazione in corso presso la Co.A.P.S., alla data di introduzione dell'art. 20 *ter* delle NOIF, sono regolati dalle disposizioni previgenti.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p>Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari</p> <p>1. Ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.</p> <p>2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.</p> <p>3. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.</p> <p>4. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda.</p> <p>5. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p> <p>5-bis. La violazione dell'art. 20 bis NOIF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p>Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>5-bis. INVARIATO</p>

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

<p>comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito precisate.</p> <p><i>5-ter.</i> Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 20 <i>bis</i>, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 <i>bis</i>, l'applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%.</p> <p><i>5-quater.</i> L'assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 20 <i>bis</i>, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 20 <i>bis</i> delle NOIF, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l'applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti tra quelli indicati dai commi 5 e 6 dell'art. 20 <i>bis</i> delle NOIF.</p> <p><i>5-quinques.</i> Il rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria comporta l'applicazione della sanzione di almeno 1 anno di inibizione per il dichiarante e di almeno tre punti di penalizzazione in classifica per la società interessata dalla dichiarazione non veritiera.</p> <p><i>5-sexies.</i> Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione adottata dagli organi della giustizia sportiva che porti all'applicazione di una delle sanzioni disciplinate dai commi 5-<i>quater</i>, 5-<i>quinques</i> e 5-<i>sexies</i> che precedono, la partecipazione societaria oggetto di acquisizione che ha dato luogo alla decisione di condanna dovrà essere trasferita a favore di soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria di cui all'art. 20 <i>bis</i> NOIF. Il</p>	<p><i>5-ter.</i> Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 20 <i>bis</i>, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 6 dell'art. 20 <i>ter</i> delle NOIF, l'applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%.</p> <p><i>5-quater.</i> L'assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 20 <i>bis</i>, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 20 <i>ter</i> delle NOIF, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l'applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti tra quelli indicati dai commi 5 e 6 dell'art. 20 <i>bis</i> delle NOIF.</p> <p><i>5-quinques.</i> INVARIATO</p> <p><i>5-sexies.</i> Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione adottata dagli organi della giustizia sportiva che porti all'applicazione di una delle sanzioni disciplinate dai commi 5-<i>quater</i> e 5-<i>quinques</i> che precedono, la partecipazione societaria oggetto di acquisizione che ha dato luogo alla decisione di condanna dovrà essere trasferita a favore di soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria di cui all'art. 20 <i>bis</i> NOIF. Il</p>
---	--

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

<p>trasferimento deve prevedere l'espressa esclusione del mantenimento a favore dei cedenti di un qualunque ruolo nella società affiliata o nei soggetti che partecipino ad essa ed è comunicato alla FIGC ai fini dell'applicazione del nuovo procedimento di cui all'art. 20 <i>bis</i> NOIF nei confronti dei nuovi acquirenti.</p> <p><i>5-septies.</i> Trascorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni per il trasferimento previsto dal comma che precede, alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.</p> <p><i>5-octies.</i> Ogniquale volta decorrano ulteriori 60 giorni senza che l'obbligo di trasferimento sia stato adempiuto alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.</p> <p><i>5-novies.</i> Le sanzioni previste dai commi <i>5-ter</i>, <i>5-quater</i>, <i>5-quinquies</i>, <i>5-sexies</i>, <i>5-septies</i> e <i>5-octies</i>, ricorrendone i presupposti di applicazione, si cumulano.</p> <p>6. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, l'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, l'inibizione temporanea; al calciatore, la squalifica a tempo.</p> <p>7. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, costituisce illecito disciplinare. Le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di</p>	<p>trasferimento deve prevedere l'espressa esclusione del mantenimento a favore dei cedenti di un qualunque ruolo nella società affiliata o nei soggetti che partecipino ad essa ed è comunicato alla FIGC ai fini dell'applicazione del nuovo procedimento di cui all'art. 20 <i>bis</i> e 20 ter NOIF nei confronti dei nuovi acquirenti.</p> <p><i>5-septies.</i> INVARIATO</p> <p><i>5-octies.</i> INVARIATO</p> <p><i>5-novies.</i> Le sanzioni previste dai commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-septies e 5-octies, ricorrendone i presupposti di applicazione, si cumulano.</p> <p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p>
---	--

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

<p>cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.</p> <p>8. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), g), h), i), mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i).</p> <p>9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, riconosciuti responsabili dei fatti di cui al comma 7, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.</p> <p>10. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.</p> <p>11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l'esecuzione, commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), n) e quelle di cui all'art. 9, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h).</p> <p>12. Per le altre violazioni delle norme federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.</p>	<p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p> <p>10. INVARIATO</p> <p>11. INVARIATO</p> <p>12. INVARIATO</p>
<p>Norma transitoria</p> <p>1. Le disposizioni dei commi da <i>5-bis</i> a <i>5-novies</i> dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano applicazione per tutti i procedimenti di valutazione non ancora conclusi ad opera della Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie).</p>	<p>Norma transitoria</p> <p>1. I procedimenti di valutazione in corso presso la Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.), alla data di approvazione delle modifiche dei commi 5 <i>ter</i> e 5 <i>quater</i> dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva, sono regolati dalle</p>

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

<p>2. Le disposizioni dei commi da <i>5-bis</i> a <i>5-septies</i> dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano altresì applicazione, su richiesta della società sportiva interessata e secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono, per tutte le fattispecie per le quali, al momento della relativa entrata in vigore, eventuali sanzioni applicate ai sensi del previgente comma <i>5-bis</i> non abbiano formato oggetto di giudicato.</p> <p>3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei commi da <i>5-bis</i> a <i>5-septies</i> dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna società sportiva interessata può presentare istanza di riesame alla Co.A.P.S. con comunicazione trasmessa presso la FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie).</p> <p>4. L'istanza, che deve essere sottoscritta anche dai soggetti indicati dai commi da 1 a 4 dell'art. 20 <i>bis</i> NOIF, determina l'archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati dalla Procura Federale e rende improcedibili i giudizi eventualmente pendenti, con annullamento delle sanzioni eventualmente già comminate. È onere della società sportiva interessata comunicare alla Procura Federale e agli organi di giustizia sportiva competenti l'avvenuta presentazione dell'istanza di riesame fornendone la prova di trasmissione. L'improcedibilità è dichiarata dagli organi di giustizia sportiva presso cui è pendente il giudizio divenuto improcedibile.</p> <p>5. La Commissione provvede ad assegnare, alle società sportive interessate e ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un termine di 15 giorni per la presentazione o regolarizzazione della documentazione indicata ai commi 5 e 6 dell'art. 20 <i>bis</i> NOIF. Ove necessario, la Co.A.P.S. può chiedere l'integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine aggiuntivo di 15 giorni non ulteriormente prorogabile, ferma in tal caso l'applicazione della sanzione di cui all'art. 32, comma <i>5-ter</i>.</p> <p>6. L'esito del riesame svolto dalla Commissione è comunicato al Presidente Federale e alla</p>	<p>disposizioni previgenti.</p>
--	--

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.	
--	--



COMUNICATO UFFICIALE N. 245 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 132/A della F.I.G.C., inerente le modifiche agli artt. 16, 20 e 52 delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 131/A del 19 dicembre 2025, che ha istituito la Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.);
- ravvista la necessità di modificare gli artt. 16, 20 e 52 delle NOIF;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 16, 20 e 52 delle NOIF, secondo i testi allegati sub A), sub B) e sub C) al presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p align="center">Art. 16</p> <p align="center">Decadenza e revoca della affiliazione</p> <p>1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;</p> <p>b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.</p> <p>Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.</p> <p>2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;</p> <p>b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC.</p> <p>Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis.</p> <p>3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe, della</p>	<p align="center">Art. 16</p> <p align="center">Decadenza e revoca della affiliazione</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della infrazione dei Consigli Direttivi delle Leghe, della Divisione Serie A Femminile Professionistica.</p>

<p>Divisione Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:</p> <p>a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;</p> <p>b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;</p> <p>c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;</p> <p>d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.</p> <p>5. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.</p> <p>6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione prevista dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.</p> <p>6 bis. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in tutti gli altri casi di adozione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 con finalità liquidatorie.</p> <p>6 ter. Il Consiglio Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14</p>	<p>della Divisione Serie B Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. Abrogato.</p> <p>6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione prevista dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società entro il decimo giorno antecedente al termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.</p> <p>6 bis. INVARIATO</p> <p>6 ter. INVARIATO</p>
---	---

<p>del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi che comportino l'esercizio dell'impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 20 delle NOIF in materia di conferimento di azienda.</p> <p>7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.</p>	<p>7. INVARIATO</p>
--	---------------------

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 20 Fusioni – Scissioni – Conferimenti d’Azienda</p> <p>1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell’azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l’approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l’unitarietà dell’intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell’attività sportiva.</p> <p>2. L’approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d’azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l’approvazione da parte del Presidente Federale.</p> <p>3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l’atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell’azienda sportiva, nonché l’elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l’attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. In ambito</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 Fusioni – Scissioni – Conferimenti d’Azienda</p> <p>1. Invariato.</p> <p>2. Invariato.</p> <p>3. Invariato.</p>

<p>professionistico, le domande di approvazione della fusione debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno, mentre le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda possono essere presentate anche oltre detto termine.</p> <p>4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di società partecipanti a Campionati Nazionali Femminili, delle Divisioni Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile, il Presidente Federale acquisisce, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La CO.VI.SO.C. esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.</p> <p>5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.</p> <p>6. In ambito dilettantistico e di calcio professionistico femminile, al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento</p>	<p>4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di società partecipanti a Campionati Nazionali Femminili, delle Divisioni Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile, il Presidente Federale acquisisce anche i pareri della Commissione Operazioni Societarie e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La Commissione Operazioni Societarie esprime il proprio parere tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.</p> <p>5. Invariato.</p> <p>6. In ambito dilettantistico e di calcio professionistico femminile, al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento</p>
--	--

<p>dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. Analoga procedura è consentita, qualora si intenda separare il settore calcio femminile professionistico dal settore calcio maschile e del settore calcio a cinque. In tale ultimo caso è necessario acquisire il parere vincolante della CO.VI.SO.C..</p> <p>7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:</p> <p>a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;</p> <p>b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;</p> <p>c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.</p>	<p>dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. Analoga procedura è consentita, qualora si intenda separare il settore calcio femminile professionistico dal settore calcio maschile e del settore calcio a cinque. In tale ultimo caso è necessario acquisire il parere della Commissione Operazioni Societarie.</p> <p>7. Invariato.</p>
---	--

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 52 Titolo Sportivo</p> <p>1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.</p> <p>2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.</p> <p>3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:</p> <p>1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in liquidazione giudiziale ex D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;</p> <p>2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;</p> <p>3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicuratrici e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo;</p> <p>4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 52 Titolo Sportivo</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il decimo giorno antecedente al termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere della Commissione Operazioni Societarie ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:</p> <p>1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in liquidazione giudiziale ex D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;</p> <p>2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;</p> <p>3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicuratrici e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo;</p> <p>4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;</p>

<p>5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.</p> <p>4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti o partecipi al Campionato di Serie B Femminile e che la nuova aspirante al titolo si accolli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.</p> <p>5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.</p> <p>6. ABROGATO</p> <p>7. ABROGATO</p>	<p>5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p>
---	---

8. ABROGATO	8. INVARIATO
9. ABROGATO	9. INVARIATO
<p>10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, di almeno due categorie inferiori rispetto a quello professionistico di origine, anche in soprannumero, purché la stessa società:</p> <p>a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato;</p> <p>b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.</p> <p>Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.</p> <p>La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.</p>	10. INVARIATO



COMUNICATO UFFICIALE N. 246 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 133/A della F.I.G.C., inerente le modifiche agli artt. 31, 33 e 124 del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 31, 33 e 124 del Codice di Giustizia Sportiva, al fine di allineare alcune disposizioni alle modifiche apportate al Titolo VI delle NOIF di cui al Comunicato Ufficiale n.128/A del 19 dicembre 2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 31, 33 e 124 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 31 Violazioni in materia gestionale ed economica	Art. 31 Violazioni in materia gestionale ed economica
<p>1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida.</p> <p>2. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).</p>	<p>1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche istituita ai sensi dell'art. 13 bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida.</p> <p>2. INVARIATO</p>

<p>3. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p> <p>4. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p> <p>5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni: a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza; b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni; c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.</p> <p>6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 5, 94 quinquies, comma 8 e 94 septies, comma 6 delle NOIF, delle somme accertate dal competente Collegio Arbitrale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p> <p>7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2,</p>	<p>3. INVARIATO</p> <p>4. La società appartenente alla Lega Calcio Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p>
--	---

<p>comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.</p> <p>8. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dagli stessi compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese.</p> <p>9. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:</p> <p>a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;</p> <p>b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno.</p> <p>In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 3 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni. L'inosservanza del termine di 5 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:</p> <p>a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;</p> <p>b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo</p>	<p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p>
---	---

<p>non inferiore ad un anno.</p> <p>In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 5 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni.</p> <p>10. La mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.</p> <p>11. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione per le società delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).</p>	<p>10. INVARIATO</p> <p>11. INVARIATO</p>
<p align="center">Art. 33</p> <p align="center">Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera</p>	<p align="center">Art. 33</p> <p align="center">Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera</p>
<p>1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con</p>	<p>1. INVARIATO</p>

contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute

per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette

2. INVARIATO

competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione,

3. INVARIATO

a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio-30

giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8,

4. INVARIATO

comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative al quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi

addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e

depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti

di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due

di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette

<p>punti di penalizzazione in classifica;</p> <p>d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);</p> <p>e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;</p> <p>f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.</p> <p>7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.</p> <p>8. Le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate alle sanzioni previste dalle medesime disposizioni.</p>	<p>competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);</p> <p>e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;</p> <p>f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p>
--	--

Art. 124 Procedimenti Speciali	Art. 124 Procedimenti Speciali
<p>1. Il provvedimento di deferimento o di archiviazione, relativo alle fattispecie di cui all'art. 23, deve intervenire entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza delle dichiarazioni da parte della Procura federale.</p> <p>2. Nei procedimenti relativi alla violazione dell'art. 85 delle NOIF, che scaturiscono da segnalazione da parte della COVISOC alla Procura federale, tutti i termini del procedimento disciplinare sono ridotti ad un terzo e comunque il termine per il deferimento è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla predetta segnalazione.</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. Nei procedimenti relativi alla violazione dell'art. 85 delle NOIF, che scaturiscono dalla trasmissione a cura della Segreteria Generale della FIGC alla Procura federale delle segnalazioni pervenute dalla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche istituita ai sensi dell'art. 13 bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, tutti i termini del procedimento disciplinare sono ridotti ad un terzo e comunque il termine per il deferimento è ridotto a quindici giorni decorrenti dal ricevimento da parte della Procura federale della predetta segnalazione.</p>



COMUNICATO UFFICIALE N. 184 – 2025/2026

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA GK B (di seguito solo Corso) che si svolgerà a Verano Brianza (MB) dal 09/02/2026 al 14/03/2026.

1. Il Settore Tecnico della FIGC indice il Corso sopra indicato e ne affida l'organizzazione ad AIAC Service Srl. La qualifica di **Allenatore UEFA GK B** è disciplinata dall'art. 26 ter del Regolamento del Settore Tecnico.
2. Il Corso è **riservato** ai residenti delle regioni **Lombardia, Liguria, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Valle D'Aosta** in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età minima **21 anni**, compiuti alla data di scadenza della domanda;
 - b) qualifica minima di Allenatore **Licenza D** o **UEFA C** con iscrizione nel **Ruolo degli Attivi** (art. 18, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico);
 - c) certificazione di **idoneità** alla pratica sportiva **non agonistica**, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Tale certificazione deve essere valida per tutta la durata del Corso. Qualora la scadenza della stessa avvenisse durante il suo svolgimento, sarà compito del corsista provvedere tempestivamente al rinnovo della certificazione.

Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Potranno essere ammessi anche coloro che, per accertati motivi di lavoro o di studio, hanno il domicilio nelle regioni **Lombardia, Liguria, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Valle D'Aosta**. In questo caso dovranno presentare copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'Università (o di altro Istituto scolastico) o copia del tesseramento come calciatore/tecnico. **Non saranno accettate autocertificazioni di domicilio/residenza.**

Il Settore Tecnico può autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani **residenti all'estero**, previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'**AIRE**, in corso di validità.

3. **Non potranno essere ammessi al Corso** i candidati che, nella stagione sportiva **2024/2025** e in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica:
 - a) per un periodo superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi;

- b) per aver svolto mansioni riservate a tecnici di categoria superiore senza la specifica autorizzazione in deroga del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

Inoltre, non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo. In questo caso potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica.

4. Il Corso si svolgerà a **Verano Brianza (MB)** e avrà una durata complessiva di **60 ore** (**36 ore in presenza** e **24 ore in modalità online**), secondo il seguente calendario:
- 9-10-11 febbraio (in presenza);
 - 16-17 febbraio (online);
 - 23-24 febbraio (online);
 - 2-3 marzo (online);
 - 13-14 marzo (in presenza);

Gli esami si terranno il 14 marzo 2025.

Le lezioni in presenza si svolgeranno dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 (l'ultimo giorno del Corso dalle 9:00 alle 13:00). Le lezioni in modalità online si terranno dalle 18:00 alle 20:00 e dalle 20:30 alle 22:30. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Sarà cura dell'organizzazione fornire il protocollo previsto per le lezioni online.

Non sarà consentito seguire le lezioni "in movimento" e/o con telecamera "spenta". La violazione di tali norme sarà considerata a tutti gli effetti assenza.

5. Il Settore Tecnico potrà autorizzare fino a un **massimo di 6 ore di assenza**, oltre le quali le ore andranno recuperate in un successivo Corso, al termine del quale potrà essere svolto l'esame. Qualora il numero di ore di **assenza** fosse **superiore a 12 ore** il corsista sarà **escluso** dal Corso. In quest'ultimo caso sarà restituita solo la quota di immissione nei ruoli pari a 30,00 €.
6. Il numero degli **ammessi** al Corso è stabilito in un massimo di **24 allievi** comprensivi delle migliori due candidate donne e di eventuali candidati di cui al punto 7, tutti in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di **annullare** il Corso se il **numero** degli allievi partecipanti risultasse **inferiore a 18**.
7. Potranno essere ammessi al Corso:
- a) un candidato indicato dalla FIGC;
 - b) coloro che, come previsto nel sistema delle Licenze Nazionali per la Serie A e B femminile, nella stagione in corso svolgono il ruolo di allenatore dei portieri;
 - c) coloro che, come previsto dal CU n. 34 del 17/07/2025, nella stagione sportiva in corso svolgono attività di allenatore dei portieri in deroga;
 - d) gli allievi con cittadinanza estera presentati alla FIGC dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere.

Dovrà essere verificata, a cura dell'organizzazione, la **conoscenza della lingua italiana**.

8. A completamento dei posti disponibili sarà formata una graduatoria stilata per titoli, tenendo conto delle attività di cui all'allegato.

A parità di punteggio le discriminanti di ammissione saranno, nell'ordine:

- il punteggio più alto ottenuto nell'attività di allenatore;
- la Licenza UEFA di livello superiore;
- il voto maggiore ottenuto al corso di abilitazione a tale qualifica.

9. La domanda di ammissione dovrà essere compilata sul sito www.mycorsi.it entro il **29/01/2026**. **Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza.** I partecipanti al Corso non potranno frequentare, nello stesso periodo, un altro Corso organizzato dal Settore Tecnico.

10. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale verifica della validità formale delle relative dichiarazioni, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:

- a) il Presidente dell'AIAC o un suo delegato;
- b) un delegato del Settore Tecnico della FIGC.

11. La graduatoria completa degli allievi sarà pubblicata sul sito www.mycorsi.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate per e-mail a corsiabilitazione@assoallenatori.it entro e non oltre tre giorni dalla data della pubblicazione.

12. **Per ogni informazione inerente alle graduatorie e agli aspetti logistici del Corso contattare l'organizzazione all'indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it**

13. Il programma delle lezioni, che potrà prevedere trasferte di studio, sarà comunicato per tempo agli ammessi al Corso, i quali si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico.

14. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. La rinuncia dovrà essere comunicata attraverso il proprio profilo sul sito www.mycorsi.it.

15. I partecipanti al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **680,00 €**, comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 30,00 €.

16. Il Corso per l'abilitazione a UEFA GK B si concluderà con un **esame finale**. Qualora non fosse raggiunta la sufficienza, in alternativa alla bocciatura la Commissione d'esame potrà decidere di far sostenere un esame di riparazione. In caso di bocciatura sarà restituita solo la quota di immissione nei ruoli pari a 30,00 €.

17. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di**

comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la **revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.** Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi.

Pubblicato in Firenze, [22/12/2025]

IL SEGRETARIO

Paolo Piani

IL PRESIDENTE

Mario Beretta

ALLEGATO

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Domanda di ammissione al Corso per Allenatore UEFA GK B indetto con CU n. 184 del 22/12/2025

a) ATTIVITÀ DI CALCIATORE / CALCIATRICE (nel ruolo specifico di portiere);

Il punteggio, calcolato per stagione sportiva, verrà assegnato solo con una presenza in almeno una gara di campionato (autocertificata). Nel caso in cui il/la calciatore/trice abbia militato in più di una società nel corso della stessa stagione, i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. L'attività presso Federazione estera sarà valutata dalla Commissione.

Stagione	Campionato
4,00	Serie A
3,00	Serie B
2,50	Serie C / C1 / I Divisione
2,00	Serie C2 / II Divisione
1,50	Primavera / Primavera 1 / Primavera 2
2,00	Serie A femminile
1,50	Serie D / Interregionale / CND
1,00	Serie A2 / B femminile
1,00	Eccellenza
0,75	Promozione
0,50	Prima Categoria
0,25	Seconda Categoria
0,10	Terza Categoria

b) ATTIVITÀ DI ALLENATORE / ALLENATRICE

Campionati MASCHILI

		PROFESSIONISTI				DILETTANTI					
		A	B	C/C1/ I div	C2/ II div	D	Ecc	Prom	I cat	II cat	III cat
Prima squadra	Allenatore Portieri Prima Squadra	6,00	4,50	3,50	3,00	2,50	1,50	1,00	0,80	0,60	0,40
	Collaboratore Prima Squadra	1,50	1,10	0,90	0,75	0,60	0,40	0,25	0,20	0,15	0,10
Squadre minori	Allenatori Portieri Settore Giovanile	1,00		0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,25	0,20
	Squadre minori	0,75		0,45	0,45	0,40	0,20				
	Collaboratore Settore Giovanile	0,40	0,30	0,25	0,25	0,20	0,10				

Primavera		A	B	Primavera 1	Primavera 2	Primavera 3	Primavera 4
	Allenatori Portieri Squadra Primavera	3,00	3,00	3,00	2,00	1,50	1,00
	Collaboratore Squadra Primavera	0,75	0,75	0,75	0,50	0,40	0,25

Attività agonistica Settore Giovanile Professionistico		SERIE A e B				LEGA PRO		
		U18	U17	U16	U15	U17	U16	U15
	Allenatore Portieri Squadre minori	1,50	1,50	1,20	1,00	1,00	0,90	0,80
	Collaboratore	0,40	0,40	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20
	Squadre minori	1,10	1,10	0,90	0,75	0,75	0,70	0,60

Attività agonistica Settore Giovanile Dilettantistico		DILETTANTI				
		Jun. Naz.	Jun. Reg.	Reg. Jun. B, Prov. Jun., Prov. Jun. B, All. Reg., U18 Reg., All. Reg. B	All. Prov., All. Prov. B, Giov. Reg.	Giov. Reg. B, Giov. Prov., Giov. Prov.B
	Allenatore Portieri Squadre minori	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40
	Collaboratore	0,20	0,20	0,15	0,10	0,10
	Squadre minori	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20

Attività di Base	ESORDIENTI, PULCINI, PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI	
	Allenatore Portieri Squadre minori	0,20
	Collaboratore/ Squadre minori	0,10

Campionati FEMMINILI

		A	B/A2	C	Ecc/D	Prom	Primavera 1	Primavera 2
Prima squadra e Settore Giovanile	Allenatore Portieri Prima Squadra	3,00	2,00	1,00	0,60	0,40	-	-
	Collaboratore Prima Squadra	0,80	0,50	0,30	0,20	0,10	-	-
	Allenatore Portieri Settore Giovanile	0,50	0,40	0,30	0,20		-	-
	Squadre minori	0,30	0,20	0,10			-	-
	Collaboratore Settore Giovanile	0,20	0,10				-	-
Primavera	Allenatore Portieri Squadra Primavera	-	-	-	-	-	0,60	0,50
	Collaboratore Squadra Primavera	-	-	-	-	-	0,15	0,10

Attività agonistica Settore Giovanile Dilettantistico		Prim. Reg	Jun. Reg.	All. Reg.	All. Prov.	U15 Reg.	Giov. Prov.
	Allenatore Portieri Squadre minori	0,50		0,40			0,30
	Squadre minori	0,25		0,25			0,15
	Collaboratore	0,10					

c) QUALIFICHE

Le qualifiche saranno riconosciute solo se il tecnico risulta iscritto nel Ruolo degli Attivi (art. 18, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico).

pt.		
10,00	Portieri	**
8,00	UEFA PRO	*
6,00	UEFA A	*
6,00	Portieri Dilettanti Settore Giovanile	**
4,00	UEFA B	*
2,00	<ul style="list-style-type: none"> · Responsabile Settore Giovanile · Preparatore atletico 	
1,00	<ul style="list-style-type: none"> · Osservatore calcistico (per i Corsi svolti presso il Settore Tecnico) · Match Analyst (per i Corsi svolti presso il Settore Tecnico) · Portieri Calcio a Cinque · Corso Programma Executive "Management del Calcio" · Responsabile Settore Giovanile Dilettante 	
1,00	Calcio a Cinque – Licenza A	***
0,50	<ul style="list-style-type: none"> · Calcio a Cinque · UEFA Futsal B 	***
0,50	<ul style="list-style-type: none"> · Preparatore Atletico Settore Giovanile · Paralimpico · Beach Soccer – Licenza A e B 	

Nota: I punteggi con lo stesso asterisco non sono cumulabili

d) ATTIVITÀ DI ARBITRO

Riconosciuta solo con certificazione AIA per attività di almeno tre anni.

pt.	
1,00	Arbitraggio

e) TITOLI DI STUDIO

Per i titoli acquisiti all'estero allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR)

pt.	
7,00	Lauree magistrali in: <ul style="list-style-type: none">· Scienze Motorie· Materie Psicopedagogiche
6,00	Laurea triennale in Scienze Motorie (indirizzo calcio)
5,00	Lauree triennali in: <ul style="list-style-type: none">· Scienze Motorie· Materie Psicopedagogiche
5,00	Diploma ISEF
4,00	Laurea magistrale (altre Facoltà)
3,00	Laurea triennale (altre Facoltà)
1,00	Diploma di scuola media superiore

Nota: sono cumulabili le lauree di Facoltà diverse.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “RGPD”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.

1. **Finalità del trattamento** - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e per le finalità necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l’organizzazione e l’amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all’organizzazione e alla gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico.
2. **Modalità del trattamento** - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all’atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile.
3. **Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell’interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi interessi istituzionali e statutari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito dell’interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate.
4. **Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l’interessato la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico.
5. **Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all’uopo nominati responsabili del trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre, si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi di legge.
6. **Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC, e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
7. **Trasferimento dei Dati all’estero** - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato raccolto un preventivo ed esplicito consenso dell’interessato, FIGC assicura che l’eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di norme vincolanti d’impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell’Unione Europea.
8. **Diritti dell’interessato** - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare una e-mail all’indirizzo privacy@figc.it.

Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati. che può essere contattato:

via email all’indirizzo protezionedati@figc.it

o inviando una raccomandata A/R a:

Responsabile della protezione dei dati
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri n. 14
00198 – Roma

Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; quella italiana è contattabile all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

L’informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it/privacy/ dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti.



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2025 - 2026

COMUNICATO UFFICIALE SGS N° 45 del 19/12/2025

ELENCO SOCIETA' AUTORIZZATE AD ORGANIZZARE RADUNI DI SELEZIONE ED A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI

A seguito di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n° 1 2025/2026 del Settore Giovanile e Scolastico, relativamente ai criteri per organizzare raduni di selezione e/o a sottoporre a prova i giovani calciatori si riporta l'elenco delle società che, previa loro richiesta, sono autorizzate per la stagione sportiva 2025/2026 ad organizzare Raduni di Selezione per proprio conto o in collaborazione con altre società destinati a giovani calciatori tra i 12 ed i 16 anni (ovvero dai nati nel 2009 fino ai nati nel 2013 e non per i nati nel 2014) residenti nella stessa regione in cui si svolge il raduno, e/o a Sottoporre a Prova giovani calciatori/calciatrici, nelle limitazioni specificatamente previste ai sensi del citato Comunicato.

A) ELENCO SOCIETA' AUTORIZZATE

Le Società, a seconda della tipologia di richiesta effettuata e dei requisiti in loro possesso, sono autorizzate come segue:

1. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società, e/o a sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2012, ma non nati nel 2013) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, sono le seguenti:

CAMPANIA

BENEVENTO CALCIO SRL
GELBISON SSD ARL
ASD GIANCARLO VINDICE CALCIO
SSC NAPOLI SPA

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA FC 1909 SPA
IMOLESE CALCIO 1919 SSD ARL
MODENA FC 2018 SRL
PARMA CALCIO 1913 SRL
AC REGGIANA 1919 SRL
US SASSUOLO CALCIO SRL

FRIULI VENEZIA GIULIA

CJARLINS MUZANE SSDARL
DONATELLO CALCIO SSD SRL
NUOVO PORDENONE 2024 FC ASD
UDINESE CALCIO SPA

LAZIO

ASD FIDENE
FROSINONE CALCIO SRL
SS LAZIO SPA
AS ROMA SRL
SSD SAMAGOR ARL

LIGURIA

GENOA CRICKET AND FC SPA
UC SAMPDORIA SPA
SPEZIA CALCIO SRL
VIRTUS ENTELLA SRL

LOMBARDIA

ASD ACCADEMIA BMV
ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE
ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO S.S.D.R.L.
UC ALBINOLEFFE SRL
AC ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD
ALCIONE MILANO SSD A RL
US ALDINI SSDARL
ATALANTA BC SRL
ASD AURORA SERIATE 1967
AUSONIA 1931 SCARL
AZZANO CALCIO ASD
BARONA SPORTING 1971 SSDARL
ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SSDARL
ASD CALCIO BRUSAPORTO
US CALCIO GORLE ASD
CALCIO LECCO 1912 SRL
USD CARAVAGGIO SSDRL
CASTELLANA CASTELGOFFREDO S.S.D. S.R.L.
SCD COLICODERVIESE
COMO 1907 SRL
US CREMONESE SPA
FCD ENOTRIA 1908 SSDARL
FC FEMMINILE LUMEZZANE SSD SRL
ASD FOOTBALL AMBIVERE
SS FRANCO SCARIONI 1925
FC INTERNAZIONALE MILANO SPA
AC LEON SSD ARL
FC LUMEZZANE SRL
ACD MACALLESSE 1927
AC MILAN SPA
AC MONZA SPA
ASD ORCEANA CALCIO
AC PALAZZOLO 1913 SSDARL

AC PAVIA CALCIO 1911 SSDARL
US PERGOLETTESE 1932 SRL
AC PONTE S.P. - MAPELLO S.S.D. A R.L.
PRO SESTO 1913 SSD S.R.L.
ASD REAL MEDA CF
AC RENATE SRL
SSD SANGIULIANO CVS A RL
ASD SANT'ANGELO
SEMPIONE HALF 1919 SSD SRL
SOLBIATESE CALCIO 1911
CS TREVIGLIESE S.S.D. A R.L.
CSD UESSE SARNICO 1908
UNION BRESCIA S.R.L.
UNIONE SPORTIVA VIGHIGNOLO S.S.D. A R.L.
VIBE RONCHESE ASD
VILLA VALLE SSDARL
SSD VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909 SRL
ASD VIS NOVA GIUSSANO

MARCHE

ASCOLI CALCIO 1898 FC SPA
ACDSS MACERATESE 1922
US SAMBENEDETTESE SRL

PIEMONTE/V.AOSTA

ASD ASTI
ASD BIELLESE 1902
ASD CHIERI
LASCARIS 1954 ASD
FC PRO VERCELLI 1892 SRL
JUVENTUS FC SPA
SC SD MONREGALE CALCIO
TORINO FC SPA

PUGLIA

ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
US SAN VITO
VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO SSDARL

SARDEGNA

CAGLIARI CALCIO SPA

SICILIA

PALERMO FC SPA

TOSCANA

AQUILA MONTEVARCHI 1902 S.S.D. A R.L.
ASD CGC CAPEZZANO PIANORE 1969
CARRARESE CALCIO 1908 SRL
EMPOLI FBC SPA
ACF FIORENTINA SRL
ASD OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA
PISA SPORTING CLUB SRL
ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO

UMBRIA

AC PERUGIA CALCIO SRL
TERNANA CALCIO SPA

VENETO

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO S.R.L.
CALCIO MONTEBELLUNA SRL
CALCIO PADOVA SPA
AS CITTADELLA SRL
SSD GODIGESE ARL
HELLAS VERONA FC SPA

SSD HELLAS VERONA WOMEN ARL
FC LEGNAGO SALUS SRL
ASD LIAPIAVE
LIVENTINA SSDARL
LR VICENZA SPA
AC MESTRE SSDARL
USD MIRANESE
ACD PORTOMANSUE
TREVISO FBC 1993 SSDRL
FC UNION PRO 1928 SSDARL
VIRTUS VERONA SRL
ASD VITTORIO FALMEC SM COLLE

2. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2013, ma non nati nel 2014) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, sono le seguenti:

ABRUZZO

ASD ACADEMY L'AQUILA CALCIO

MARCHE

VIS PESARO DAL 1898 SRL

TOSCANA

ACD GIOVANI FUCECCHIO 2000

3. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2015, ma non nati nel 2016) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

EMILIA ROMAGNA

SSD SANPAIMOLA ARL

FRIULI VENEZIA GIULIA

ASD SAN LUIGI CALCIO

LAZIO

ASD CLUB OLIMPICO ROMANO
GS MONTESPACCATO S.R.L.

LOMBARDIA

USD ACADEMY CASATESE MERATE
ASD ACCADEMIA PAVESE SAN GENESIO
ACCADEMIA PBC GERA DADDA ASD
SSD ALTA BRIANZA ARL
AC ARDOR LAZZATE
ASD CALCIO CARUGATE 1946
USD CASTELLANZESE 1921
CENTRO SCHIAFFINO 1988 SSDARL
ASD CENTRO SCHUSTER
CLUB MILANO SSDARL

AC CREMA 1908 SSDARL
ASD FORZA&COSTANZA 1905
MILANO FOOTBALL ACADEMY SSDARL
OLYMPIC MORBEGNO SSD ARL
ASD FC PARABIAGO
ASD RC CODOGNO 1908
REAL CALEPINA F.C. SSDARL
SC ROVELLASCA 1910 VB ASD
USD SCANZOROSCIATE CALCIO ASD
ASCD TORINO CLUB MARCO PAROLO
ASD VALLE OLONA
VARESINA SPORT CV SSDARL
ASD VIGOR MILANO

PIEMONTE

ASD FC MOREVILLA
ASD CHERASCHESE 1904

PUGLIA

ASD COSMANO SPORT FOGGIA
INTESA SPORT CLUB BARI
ASD NICK CALCIO BARI

TOSCANA

ASD ACADEMY QM MASSAROSA
ASD SAN GIULIANO FC

VENETO

ACD ALBA BORGO ROMA
ALTO ACADEMY SSDARL

ACD CAMPODARSEGO

FCD CONEGLIANO 1907 SSD ARL

ASD ECLISSE CARENIEPIEVIGINA

AC ESTE SSDARL

PADOVA FOOTBALL ACADEMY SSDARL

THIENE 1908 SSDARL

UNITED BORGORICCO CAMPETRA SSDARL

4. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2013, ma non i nati nel 2014) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

CAMPANIA

ASD PELUSO ACADEMY 1980
US SALERNITANA 1919
ASD SAPRI SOCCER SCHOOL CILENTO

GS VILLA SSD ARL

ASD ZOGBESE

MARCHE

ASD CALDAROLA G.N.C

EMILIA ROMAGNA

FC FORLI SSD A RL
PIACENZA CALCIO 1919 SSD ARL

PIEMONTE

NOVARA F.C. S.P.A.

FRIULI VENEZIA GIULIA

UDINE UNITED RIZZI CORMOR SSD ARL

PUGLIA

CALCIO FOGGIA 1920 SRL

LEVANTE AZZURRO S.R.L.

ASD RED BOYS

LOMBARDIA

AC MAZZO 80 SSDARL
ASD ACCADEMIA ISOLA BERGAMASCA
GS ASSAGO ASD
ASD CALCIO CANEGRATE
ASD JUVENES GIANNI RADICI
ADC MARIO RIGAMONTI
AS MASSERONI MARCHESE SRL
ROZZANO CALCIO SSD SRL
USD TRIBIANO
ASD VALCERESIO A. AUDAX

TRENTINO

AC TRENTO 1921 SRL

UMBRIA

ASD TERNI FOOTBALL CLUB

VENETO

DOLOMITI BELLUNESI SSDARL

SSD AC VEDELAGO ARL

Il Settore Giovanile e Scolastico, in riferimento alle succitate norme per autorizzare a sottoporre a prova giovani calciatori, ed ai sensi di quanto previsto al TITOLO III, punto 1, lettera c) del Comunicato Ufficiale della FIGC n°145/A s.s. **2024/2025**, e successive integrazioni, relativi al rilascio delle Licenze Nazionali **2025/2026** (“...impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società affiliate alla F.I.G.C. legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione...”), ha concesso una **autorizzazione parziale**, limitata alla possibilità di sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2013, ma non i nati nel 2014) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, per la stagione sportiva 2025/2026.

Le società a cui viene concessa la suddetta “Autorizzazione parziale” sono le seguenti:

ABRUZZO

DELFINO PESCARA 1936 SPA

VENETO

VENEZIA FC SPA

PUGLIA

SSC BARI SPA

5. Le Società autorizzate solamente all'organizzazione di raduni per giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2013, ma non ai nati nel 2014) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

ABRUZZO

DELFINI BIANCAZZURRI SSD SRL

CAMPANIA

ASD REAL CASAREA

Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione ad organizzare raduni di selezione ed a sottoporre a prova giovani calciatori qualora non siano rispettati i requisiti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 1 SGS del 11/07/2025.

Si rammenta che tutte le società autorizzate, nei termini previsti dalla lettera "c" e "d", paragrafo "Provini presso le Società", di cui al Comunicato Ufficiale n° 1 della corrente stagione sportiva, dovranno inviare le informazioni ed i documenti ivi indicati al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ai seguenti recapiti:

mail sgs.attivitadibase@figc.it

PUBBLICATO A ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO

Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2025 - 2026

COMUNICATO UFFICIALE SGS N° 46 del 19/12/2025

REGOLAMENTO FASE PRELIMINARE

TORNEO “CALCIO+15” PER SELEZIONI TERRITORIALI U15 FEMMINILE 2026

In allegato si pubblica il Regolamento della Fase Preliminare del “Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19/12/2025

IL SEGRETARIO

Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci



Regolamento Fase Preliminare **“Torneo CALCIO+15 2026** **per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile”**

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile, a cui partecipano 18 squadre di giovani calciatrici in rappresentanza di 18 territori, come meglio specificato nel presente Regolamento.

Il Torneo viene suddiviso in due fasi: una fase preliminare interregionale, in cui le squadre partecipanti formeranno sei gironi di qualificazione, ed una successiva fase finale che si svolgerà dal 5 all'8 febbraio 2026 a Tirrenia.

1. Formazione delle Selezioni

Ciascuna Selezione sarà composta da 18 calciatrici e 6 persone componenti lo staff tecnico, oltre l'eventuale autista, i cui costi di soggiorno saranno a carico del Settore Giovanile e Scolastico. Per la formazione delle Selezioni potranno essere utilizzate calciatrici che svolgono attività in qualsiasi campionato/torneo ufficiale, purché siano regolarmente tesserate per la FIGC.

Lo staff tecnico dovrà essere così composto:

- 1 Team Manager
- 1 Tecnico quale Selezionatore/Selezionatrice
- 1 Collaboratore/Collaboratrice tecnico o organizzativo
- 1 Psicologo/a
- 1 Medico
- 1 Fisioterapista

2. Elenco delle calciatrici

Entro il giovedì precedente le gare, ciascuna Selezione dovrà inviare allo scrivente Settore:

- ✓ l'elenco delle calciatrici convocate per la fase preliminare del Torneo tramite apposito documento predisposto, indicando nome, cognome, data di nascita e Società di appartenenza
- ✓ la composizione dello staff tecnico della selezione, indicando nome, cognome, data di nascita, ruolo e qualifica di ciascuno.

3. Limiti d'età

Potranno far parte della selezione le ragazze nate dall'1.1.2011 al 31.12.2012, con le seguenti limitazioni:

- le ragazze nate nel 2011 non potranno essere in numero superiore a 10 (dieci)
- la partecipazione delle giovani calciatrici nate nel 2013 sarà consentita solo per esigenze motivate specificatamente autorizzate dal Settore Giovanile e Scolastico

Gli Arbitri, che dirigeranno le gare, prima di dare inizio ad ogni concentramento, dovranno controllare che i dati dei documenti di identificazione in originale corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara, come previsto dall'Art. 71 delle N.O.I.F. "Identificazione dei calciatori e delle calciatrici".

4. Modalità di svolgimento e di qualificazione alla fase finale

Le gare si articolano con incontri tra 9 calciatrici per squadra, in un campo di dimensioni ridotte.

A tal proposito, si ricordano brevemente alcune norme regolamentari specifiche per il gioco 9c9:

- ✓ **rimesse laterali:** con le mani (come da regolamento ufficiale)
- ✓ **rimesse dal fondo:** con palla a terra all'interno dell'area di rigore
- ✓ **retropassaggio al portiere:** non è concesso al portiere prendere la palla con le mani dopo retropassaggio effettuato con i piedi da una propria compagna (come da regolamento ufficiale)
- ✓ **fuorigioco:** viene sanzionato dalla linea di metà campo

Vengono formati 6 gironi composti ciascuno da 3 squadre, prevedendo incontri di sola andata con formula "all'italiana", disputati in una giornata.

Risulterà vincitrice la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti in classifica, concessi nella seguente modalità:

- 3 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di parità
- 0 punti in caso di sconfitta

In caso di pareggio vengono calciati i tiri di rigore per determinare il Bonus da assegnare alla squadra nella classifica finale in caso di pari merito in classifica. Le calciatrici che calceranno i tiri di rigore potranno essere scelte tra le 18 iscritte nella distinta della gara.

In caso di parità tra due o più squadre verranno considerati, in ordine, i seguenti parametri:

- 1 Esito dello scontro diretto
- 2 Esito dei calci di rigore nello scontro diretto
- 3 Nel caso di tre squadre a pari merito,
 - classifica "avulsa" senza considerare i calci di rigore
 - classifica "avulsa" considerando l'esito dei calci di rigore

5. Durata delle gare e tempi di gioco

Viste le modalità di svolgimento del Torneo (vedi punto 4, con la disputa di 2 gare nella stessa giornata solare), ciascuna gara avrà la durata complessiva di 60', prevedendo la suddivisione in tre tempi di 20' ciascuno.

6. Dimensioni del campo di gioco, delle porte e dei palloni

- ✓ Il **campo di gioco** avrà le seguenti dimensioni di massima:

Lunghezza: tra i 60 e i 75 mt.

Larghezza: tra i 40 e i 55 mt.

- ✓ L'**area di rigore**, di forma rettangolare, dovrà avere le seguenti misure:

Larghezza mt. 33

Lunghezza mt 16,50

- ✓ Il **calcio di rigore** dovrà essere calciato da una distanza di mt. 9
- ✓ La distanza della **barriera** sarà fissata a mt. 9

Il campo di gioco potrà essere identificato posizionando il campo trasversalmente al campo di gioco regolamentare, in modo che la "linea di fondo" del campo "ridotto" coincida con la linea laterale del campo regolamentare, facendo attenzione che eventuali ostacoli o recinzioni siano ad una distanza minima di mt 1,50 dal terreno di gioco.

Le porte saranno di dimensioni ridotte della misura di mt. 5-6 x 1,80-2.

I palloni saranno di misura ridotta, convenzionalmente identificabili con il numero "4".

7. Sostituzioni delle calciatrici

Tutte le calciatrici iscritte in lista dovranno prendere parte obbligatoriamente alla gara, partecipando ad almeno un tempo dei primi due.

Pertanto,

- nel primo tempo le calciatrici schierate in campo non potranno essere sostituite, se non per validi motivi di salute;
- nel secondo tempo tutte le calciatrici iscritte nella lista-gara che non hanno preso parte al primo tempo di gioco, dovranno entrare in campo e non potranno più essere sostituite, se non per validi motivi di salute. Sarà possibile sostituire le eventuali calciatrici che hanno partecipato per intero alla prima frazione di gara;
- nel terzo tempo di gioco sarà possibile scegliere liberamente la formazione da schierare, ricordando la possibilità di effettuare fino a **nove** sostituzioni in tre momenti qualsiasi del tempo di gioco, purché effettuate a gioco fermo.

In sintesi, il numero di sostituzioni non supera il numero massimo di nove per ciascuna frazione di gara, durante le quali chi esce dal campo non può più prendere parte alla medesima frazione di gioco, fatti salvi i casi di infortunio in cui viene consentita comunque la sostituzione anche nel caso in cui il numero di sostituzioni sia stato raggiunto oppure nel caso in cui fosse necessario far rientrare una ragazza già sostituita.

Qualora non venisse osservata tale norma si provvederà a determinare d'ufficio il risultato della gara.

8. Green Card

Anche in questa attività, come indicato nel CU n°1 della corrente stagione sportiva, è prevista la possibilità di assegnare le “Green Card” per particolari gesti di “Fair Play” verso compagni, avversari, direttore di gara e/o pubblico.

Il Direttore di Gara valuterà gli atteggiamenti che evidenzino manifestazioni di gioco onesto e leale (Fair Play), relative sia al singolo che alla squadra.

Le “Green Card” assegnate verranno indicate sul referto arbitrale, specificando la motivazione dell’assegnazione.

9. Idoneità alla pratica sportiva

Tutte le ragazze partecipanti al Torneo dovranno essere in possesso dell’idoneità alla pratica sportiva per l’attività agonistica, come espresso nel CU n°1 e previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i cui certificati dovranno essere portati al seguito della Selezione.

10. Arbitraggio delle gare e assistenti dell’arbitro

Le gare saranno dirette dagli arbitri della Sezione A.I.A. competente territorialmente, coadiuvati da assistenti di linea di parte delle due Selezioni. Tale ruolo dovrà essere occupato preferibilmente dalle giovani calciatrici a disposizione del tecnico, le quali avranno comunque la possibilità di prendere parte alla gara (vedi CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico).

11. Giustizia Sportiva

Per quanto concerne le norme disciplinari, la giustizia sportiva è esercitata dagli Organi Disciplinari Centrali del Settore Giovanile e Scolastico.

Tuttavia, si ritiene necessario rendere note le seguenti procedure:

- 1 l’eventuale espulsione di una calciatrice nel corso di una qualsiasi gara comporta la squalifica automatica;
- 2 l’eventuale espulsione del portiere nel corso di una qualsiasi gara, non comporta la squalifica automatica, in deroga a quanto previsto dall’art. 19, comma 10 del C.G.S.;
- 3 in deroga a quanto previsto dall’art. 21 comma 1 del CGS e dall’art. 137 comma 2, le sanzioni che comportano la squalifica di calciatrici e tecnici, tranne i casi previsti dal punto precedente, devono essere scontate in tutto o in parte nella eventuale gara successiva della Fase Preliminare o della Fase Finale oppure in Campionato;
- 4 le calciatrici che, durante la fase preliminare, incorrono in due ammonizioni, anche di diversa indole, saranno squalificate per una gara;
- 5 le ammonizioni comminate nella fase eliminatoria, che non comportino squalifica, vengono azzerate prima della fase finale nazionale;

Dato il carattere a rapido svolgimento delle manifestazioni, le decisioni assunte dal Giudice Sportivo sono inappellabili.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico.



Torneo "Calcio+" 2026 per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile Calendario Fase Preliminare



Di seguito si indicano le date di svolgimento previste e le aree interessate:

GIRONE 1 11 Gennaio 2025 ore 9.30
sede: Centro Sportivo A. Antonucci, S.P. 90, Bitetto (BA)
Territori partecipanti:
11-TIRRENICA; 13-APULO-LUCANIA; 14-MAGNA GRECIA

GIRONE 2 18 Gennaio 2025 ore 9.30
sede: Centro Sportivo Brembate - Unica Sport, Via Oratorio, 20, Brembate (BG)
Territori partecipanti:
3-FRANCIACORTA; 4-DOLOMITI 15-TRINACRIA;

GIRONE 3 18 gennaio 2025 ore 10.30
sede: Stadio Comunale di Solesino, Viale Papa Giovanni XXIII, 230, Solesino (PD)
Territori partecipanti:
5-TERRE DI NORD EST; 6-LE SERENISSIME; 8-GRANDUCATO;

GIRONE 4 25 gennaio 2025 ore 14.00
sede: Centro Sportivo Centogrigio, Via Edoardo Bonardi, 25, Alessandria
Territori partecipanti:
1-TAURINENSE 17-LIGURNOVA 18-TICINO

GIRONE 5 25 gennaio 2025 ore 14.00
sede: Campo Sportivo Sabotino, Via Sabotino, Terni (TR)
Territori partecipanti:
9 - ADRIATICA; 10-ETRUSCO SABINA; 12-GRAN SASSO

GIRONE 6 31 gennaio 2025 ore 14.00
sede: Centro Sportivo "Real Trezzano" Via Don G. Casaleggi 4, Trezzano sul Naviglio (MI)
Territori partecipanti:
2-LONGBARDA; 7-VIA EMILIA ; 16-PINTADERA;



PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL CALCIO FEMMINILE GIOVANILE
CORSO RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE
PROGRAMMA «CALCIO+15»
SELEZIONI TERRITORIALI U15 F
“CALCIO+15”
IL TERRITORIO... U.15 FEMMINILE

18 STAFF

Selezionatore
Team Manager
Medico
Fisioterapista
Collaboratore
Tecnico/Organizzativo
Psicologo

SELEZIONI TERRITORIALI

1. TAURINENSE
2. LONGOBARDA
3. FRANCIACORTA
4. DOLOMITI
5. TERRE DEL NORD EST
6. LE SERENISIME
7. VIA EMILIA
8. GRANDUCATO
9. ADRIATICA
10. ETRUSCO SABINA
11. TIRRENICA
12. SAFINES
13. APULO LUCANIA
14. MAGNA GRECIA
15. TRINACRIA
16. PINTADERA
17. LIGURNOVA
18. TICINO



Calendario Gare Fase Preliminare “CALCIO+15” **“Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile”**

GIRONE 1

11 Gennaio 2025 ore 9,30

sede: Centro Sportivo A. Antonucci, S.P. 90, Bitetto (BA)

Territori partecipanti:

11-TIRRENICA;

13-APULO-LUCANIA; 14-MAGNA GRECIA

Ore 08,00

arrivo delle squadre

Ore 09,00

Riunione Tecnica con Selezionatori e Team Manager.

Il programma delle gare sarà il seguente:

Ore 09,30

Gara 1:

TIRRENICA - MAGNA GRECIA

Ore 11,00

Gara 2:

APULO-LUCANIA - Perdente Gara 1

Ore 12,30

Gara 3:

APULO-LUCANIA - Vincente Gara 1

GIRONE 2

18 Gennaio 2025 ore 9,30

sede: Centro Sportivo Brembate - Unica Sport, Via Oratorio, 20, Brembate (BG)

Territori partecipanti:

3-FRANCIACORTA;

4-DOLOMITI

15-TRINACRIA;

Ore 8,30 -8,45

arrivo delle squadre

Ore 09,00

Riunione Tecnica con Selezionatori e Team Manager.

Il programma delle gare sarà il seguente:

Ore 09,30

Gara 1:

FRANCIACORTA - DOLOMITI

Ore 14,30

Gara 2:

TRINACRIA - Perdente Gara 1

Ore 16,00

Gara 3:

TRINACRIA - Vincente Gara 1



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2025 - 2026

COMUNICATO UFFICIALE SGS N° 47 del 19/12/2025

Regolamento Fase Finale “Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile - 2025/2026”

In allegato si pubblica il Regolamento della Fase Finale del “Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19/12/2025

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO



Stagione Sportiva 2025 - 2026

Regolamento Fase Finale “CALCIO+15” “Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile”

Il Settore Giovanile e Scolastico organizza il Torneo “Calcio+15” per Selezioni Territoriali Femminili, a cui partecipano giovani calciatrici secondo quanto specificato ai punti 1, 2, 3 e 9 del presente Regolamento.

Alla fase finale prendono parte le 6 Selezioni Territoriali risultate vincitrici al termine dei raduni della fase preliminare interregionale.

La fase finale avrà luogo dal 5 all'8 Febbraio a Tirrenia (PI).

1. Formazione delle Selezioni

Ciascuna Selezione sarà composta da 18 calciatrici e 6 persone componenti lo staff tecnico, oltre l'eventuale autista, i cui costi di soggiorno (dal pranzo di giovedì 5 Febbraio al pranzo di domenica 8 Febbraio) saranno a carico del Settore Giovanile e Scolastico. Per la formazione delle Selezioni potranno essere utilizzate calciatrici che svolgono attività in qualsiasi campionato/torneo ufficiale, purché siano regolarmente tesserate per la FIGC).

Le Selezioni saranno così composte dal seguente staff tecnico:

- 1 Team Manager
- 1 Tecnico quale Selezionatore
- 1 Collaboratore tecnico o organizzativo
- 1 Psicologo
- 1 Medico
- 1 Fisioterapista

2. Elenco delle calciatrici

Ciascuna Selezione partecipante, entro la data di inizio della Fase Finale, dovrà inviare allo scrivente Settore:

- ✓ l'elenco delle calciatrici convocate per il Torneo, indicando nome, cognome, data di nascita, Società di appartenenza;
- ✓ la composizione dello staff tecnico della Selezione, indicando nome, cognome, data di nascita, ruolo e qualifica di ciascuno.

3. Limiti d'età

Potranno far parte della Selezione le ragazze nate dall'1.1.2011 al 31.12.2012, con le seguenti limitazioni:

- le ragazze nate nel 2011 non potranno essere in numero superiore a 10 (dieci)
- la partecipazione delle giovani calciatrici nate nel 2013 sarà consentita solo per esigenze motivate specificatamente autorizzate dal Settore Giovanile e Scolastico

Gli Arbitri, che dirigeranno le gare, prima di dare inizio ad ogni gara, dovranno controllare che i dati dei documenti di identificazione in originale corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara, come previsto dall'Art. 71 delle N.O.I.F. "Identificazione dei calciatori".

4. Modalità di svolgimento

Le gare si articolano con incontri tra 9 calciatrici per squadra, in un campo di dimensioni ridotte.

A tal proposito, si ricordano brevemente alcune norme regolamentari specifiche per il gioco 9c9:

- ✓ **rimesse laterali:** con le mani (come da regolamento ufficiale)
- ✓ **rimesse dal fondo:** con palla a terra all'interno dell'area di rigore
- ✓ **retropassaggio al portiere:** non è concesso al portiere prendere la palla con le mani dopo retropassaggio effettuato con i piedi da una propria compagna (come da regolamento ufficiale)
- ✓ **fuorigioco:** viene sanzionato dalla linea di metà campo

Il Torneo prevede la formazione di due gironi composti ciascuno da 3 squadre, prevedendo incontri di sola andata con formula "all'italiana".

Al termine delle gare alle squadre vengono assegnati n°3 punti in caso di vittoria, n°1 punto in caso di pareggio e n°0 punti in caso di sconfitta.

In ogni caso, le due squadre che hanno dato vita al confronto, al termine della gara effettueranno i tiri di rigore, nel rispetto delle vigenti norme federali, che verranno calciati potendo utilizzare le 18 calciatrici iscritte in lista.

L'esito dei tiri di rigore verrà considerato solo per determinare la graduatoria finale nel caso vi siano due o più squadre a parità di classifica e secondo quanto indicato nel comma successivo.

Per l'occasione, nel calendario delle gare è stata inserita una ulteriore gara per ciascuna squadra che coinvolgerà le due squadre a riposo di ciascun girone. Tale confronto sarà realizzato formando squadre miste con ragazze di entrambe le selezioni coinvolte.

Risulterà vincitrice del girone la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti in classifica. In caso di parità tra due o più squadre verranno considerati, in ordine, i seguenti parametri:

1. esito degli scontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti, non tenendo conto dell'esito dei tiri di rigore;
2. esito dei tiri di rigore (considerando le sole squadre a parità di punti);
3. nel caso di tre squadre a pari merito:
 - a. classifica "avulsa" senza considerare i calci di rigore
 - b. classifica "avulsa" considerando l'esito dei calci di rigore
4. maggior numero di società di provenienza delle giovani calciatrici;

5. maggior numero di “Green Card” conseguite (vedi punto 8);
6. classifica disciplina;
7. sorteggio.

Determinazione delle gare di finale

Al termine delle gare del girone, la graduatoria finale determinerà gli accoppiamenti per lo svolgimento delle gare di finale, prevedendo infatti che la prima classificata del girone disputi la finale per il 1°-2° posto del Torneo.

La seconda classificata disputerà la finale del 3°-4° posto.

La terza classificata disputerà la finale per il 5°-6° posto.

Gare di finale

Al termine della gara risulterà vincitrice la Selezione che avrà totalizzato il maggior numero di reti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari delle finali 5°-6° e 3°-4° posto si procederà direttamente all'esecuzione dei calci di rigore, nel rispetto delle vigenti norme federali.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari della finale 1°-2° posto, si procederà alla disputa di due tempi supplementari della durata di 5' ciascuno.

Nel caso in cui sussista ancora parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore, nel rispetto delle vigenti norme federali.

5. Durata delle gare, tempi di gioco e Time-out

Viste le modalità di svolgimento del Torneo (vedi punto 4), ciascuna gara avrà la durata complessiva di 75', prevedendo la suddivisione in tre tempi di 25' ciascuno.

Eventuali tempi supplementari avranno la durata complessiva di 10', suddivisi in due frazioni della durata di 5' ciascuna, **verranno considerati la prosecuzione del terzo tempo di gioco.**

Durante ogni tempo di gioco, salvo i tempi supplementari, ciascun tecnico ha l'opportunità di richiedere un time-out della durata di 1'. Tale richiesta può essere effettuata in qualsiasi momento purché il gioco sia fermo e la squadra che lo richiede si trovi in possesso palla nella propria metà campo.

6. Dimensioni del campo di gioco, delle porte e dei palloni

- ✓ Il **campo di gioco** avrà le seguenti dimensioni minime/massime:

Lunghezza: tra i 60 e i 75 mt.	Larghezza: tra i 40 e 55 mt.
---------------------------------------	-------------------------------------
- ✓ L'**area di rigore**, di forma rettangolare, dovrà avere le seguenti misure:

Larghezza mt. 33	Lunghezza mt 16,50
-------------------------	---------------------------
- ✓ Il **calcio di rigore** dovrà essere calciato da una distanza di mt. 9

Le porte saranno di dimensioni ridotte della misura di mt. 6 x 2.

I palloni saranno di misura ridotta, convenzionalmente identificabili con il numero “4”.

7. Sostituzioni delle calciatrici

Tutte le calciatrici iscritte in lista dovranno prendere parte obbligatoriamente alla gara, partecipando ad almeno un tempo dei primi due.

Pertanto:

- nel primo tempo le calciatrici schierate in campo non potranno essere sostituite, se non per validi motivi di salute;
- nel secondo tempo tutte le calciatrici iscritte nella lista-gara che non hanno preso parte al primo tempo di gioco, dovranno entrare in campo e non potranno più essere sostituite, se non per validi motivi di salute. Sarà possibile sostituire le eventuali calciatrici che hanno partecipato alla prima frazione di gara;
- nel terzo tempo di gioco sarà possibile scegliere liberamente la formazione da schierare, ricordando la possibilità di effettuare fino a **nove** sostituzioni, purché effettuate a gioco fermo.

In sintesi, il numero di sostituzioni non supera il numero massimo di nove per ciascuna frazione di gara, durante le quali chi esce dal campo non può più prendere parte alla medesima frazione di gioco, fatti salvi i casi di infortunio in cui viene consentita comunque la sostituzione anche nel caso in cui il numero di sostituzioni sia stato raggiunto oppure nel caso in cui fosse necessario far rientrare una ragazza già sostituita.

Qualora non venisse osservata tale norma si provvederà a determinare d'ufficio il risultato della gara.

I tempi supplementari ed eventuali calci di rigore verranno considerati prosecuzione del terzo tempo di gioco. Per cui chi termina il terzo tempo deve iniziare il primo tempo supplementare, eventuali cambi potranno essere effettuati nell'ambito delle 9 sostituzioni previste nel terzo tempo.

I calci di rigore dovranno essere calciati dalle 9 calciatrici rimaste in campo. Il portiere utilizzato sarà quello rimasto in campo.

8. Green Card

Anche in questa attività, come indicato nel CU n° 1 della corrente stagione sportiva, è prevista la possibilità di assegnare le "Green Card" per particolari gesti di "Fair Play" verso compagni, avversari, direttore di gara e/o pubblico.

Il Direttore di Gara valuterà gli atteggiamenti che evidenzino manifestazioni di gioco onesto e leale (Fair Play), relative sia al singolo che alla squadra. Le "Green Card" assegnate verranno indicate sul referto arbitrale, specificando la motivazione dell'assegnazione.

9. Idoneità alla pratica sportiva

Tutte le ragazze partecipanti ai Tornei dovranno **essere in possesso dell'idoneità alla pratica sportiva per l'attività agonistica**, come espresso nel CU n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico e previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., **i cui certificati dovranno essere portati al seguito della Selezione.**

10. Arbitraggio delle gare e assistenti dell'arbitro

Le gare saranno dirette dagli arbitri della Sezione A.I.A. competente territorialmente, coadiuvati da assistenti di linea di parte delle due Selezioni. Tale ruolo dovrà essere occupato, preferibilmente, dalle giovani calciatrici a disposizione del tecnico, le quali avranno comunque la possibilità di prendere parte alla gara (vedi CU n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico).

11. Giustizia Sportiva

Per quanto concerne le norme disciplinari, la giustizia sportiva è esercitata dagli Organi Disciplinari Centrali del Settore Giovanile e Scolastico.

Tuttavia si ritiene necessario rendere note le seguenti procedure:

1. l'eventuale espulsione di una calciatrice nel corso di una qualsiasi gara comporta la squalifica automatica;
2. l'eventuale espulsione del portiere nel corso di una qualsiasi gara, non comporta la squalifica automatica, in deroga a quanto previsto dall'art. 19, comma 10 del C.G.S.;
3. in deroga a quanto previsto dall'art. 21 comma 1 del CGS e dall'art. 137 comma 2, le sanzioni che comportano la squalifica di calciatrici e tecnici, tranne i casi previsti dal punto precedente, devono essere scontate in tutto o in parte nella eventuale gara successiva della Fase Finale oppure in Campionato;
4. le calciatrici che, durante la fase finale, incorrono in due ammonizioni, anche di diversa indole, saranno squalificate per una gara;
5. Le ammonizioni comminate nella fase eliminatoria, che non comportino squalifica, vengono azzerate prima fase finale nazionale.

Dato il carattere a rapido svolgimento delle manifestazioni, le decisioni assunte dal Giudice Sportivo sono inappellabili.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva, del Regolamento di Giuoco e del Comunicato Ufficiale n° 1 e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico.

IL SEGRETARIO

Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci



Roma, 5 gennaio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 25

Oggetto: Legge di Bilancio 2026, n. 199, del 30 dicembre 2025

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 36-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 36 - 2025

Oggetto: Legge di Bilancio 2026, n. 199, del 30 dicembre 2025

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 - S. O. n. 42 - la Legge di Bilancio 2026, n. 199 del 30 dicembre 2025, che consta di due articoli, il primo dei quali reca ben 973 commi.

La legge non contiene particolari norme che possano interessare lo sport dilettantistico tranne quelle recate dall'art. 1, commi 225 e 226 e dal comma 737.

Il comma 225 stabilisce che al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, è istituito nello stato di previsione del Ministero Economia e Finanze un fondo con una dotazione di due milioni di euro per l'anno 2027 destinato a contribuire alle spese di istruzione e frequenza per i giovani di età inferiore a 18 anni presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dal CONI.

Il successivo **comma 226** prevede che con Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Mef, sono individuati i criteri per dare attuazione alle misure del comma 225, tenendo conto dell'indicatore ISEE dei destinatari che deve essere inferiore a 20.000,00 euro.

Il comma 737 stabilisce, per l'anno 2026, il livello di finanziamento del CONI, della Società Sport e Salute S.p.A. e dell'Organizzazione antidoping italiana – NADO – che viene fissato nella misura annua del 32% delle entrate effettivamente incassate dal Bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente e, comunque, in misura complessiva non inferiore a 440 milioni di euro derivante dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF, nei settori di gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse sono destinate al CONI per 45 milioni di euro per le spese relative al suo funzionamento e alle attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica; nella misura del 7,7 milioni di euro alla NADO e, per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro, alla società Sport e Salute S.p.A. Al finanziamento delle FSN, delle DSA, degli EPS, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, si provvede in misura non inferiore a 292,3 milioni di euro a valere sulla quota destinata a Sport e Salute S.p.A.

Si riportano, comunque, alcune delle disposizioni recate dall'art. 1, che possono interessare le ASD e le SSD associate alla LND.

Preliminarmente, con il **comma 2** viene stabilito, con una norma interpretativa, che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel proprio Bilancio, **appartengono al Popolo italiano**.

Misure in materia fiscale e per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie

Comma 3 – Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

La seconda aliquota IRPEF del 35% è ridotta al **33% per i redditi tra 28.000,00 e 50.000,00 euro annui**. La nuova curva dell'IRES prevede l'aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000,00 euro, del 33% da 28.000,00 a 50.000,00 euro e del 43% per i redditi oltre 50.000,00 euro.

Il comma 4 stabilisce che in materia di detrazioni, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000,00 euro, è diminuito di un importo pari a 440,00 euro l'ammontare delle detrazioni dall'imposta lorda in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie, le erogazioni liberali in favore dei Partiti Politici e i premi di assicurazione per gli eventi calamitosi.

Il comma 5 incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del Fondo per il rilascio della Carta per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità

Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, di premi di produzione e del trattamento accessorio

I commi da 7 a 13 dispongono una nuova forma di detassazione per i redditi di lavoro. Gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ad una **imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, **del 5%**. L'imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito **non** superiore a 33.000,00 euro annui.

I premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili saranno tassati, entro il limite complessivo di **5.000,00 euro**, con l'**imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali, con l'aliquota ridotta dell'1%**; le somme corrisposte entro il limite di **1.500,00 euro** a titolo indennità per il lavoro notturno, per il lavoro nei giorni festivi e per il lavoro su turni, sono assoggettate ad imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali pari al **15%** delle somme corrisposte; le disposizioni sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato soltanto per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo **non** superiore, nell'anno 2025, a **40.000,00 euro**.

Comma 14 – Tassazione buoni pasto

Viene ampliata la soglia di esenzione **da 8,00 a 10,00 euro** per i buoni pasto elettronici. Resta a 4,00 euro l'esenzione per i buoni cartacei

Comma 17 – Modifica alla disciplina delle locazioni brevi

Il regime fiscale agevolativo delle locazioni brevi, con effetto dall'anno 2026, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di **due appartamenti** (*in precedenza quattro*) per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi l'attività di locazione breve da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale con l'obbligo della partita IVA. Le disposizioni suddette si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione. Previa opzione, si applica la ritenuta - cedolare secca - del 21% sui canoni corrisposti ai locatori per locazioni brevi del primo immobile mentre per quelle relative al secondo l'aliquota è del 26%. Se il proprietario non opta per la cedolare secca, la ritenuta è operata a titolo di acconto sull'imposta dovuta.

Comma 22 – Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Per il 2026 viene confermata la detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia per le prime case e del 36% per altri tipi di abitazioni. Nel 2027 la detrazione scenderà rispettivamente al 36% e 30%.

Comma 24 – Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa al “cinque per mille”

E' aumentato a 610 milioni di euro il tetto del “cinque per mille” per il 2026

Comma 27 – Condizioni di accesso al regime forfettario

Per gli anni 2025 e 2026, i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, eccedenti l'importo di 35.000,00 euro non possono accedere al regime forfettario

Commi da 35 a 41 – Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissione dei beni delle imprese individuali

Le società di persone e di capitali che entro il 30 settembre 2026 assegnano o cedono ai soci beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, applicano la tassazione agevolata:

- con imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP **dell'8% - o del 10%** per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione o della cessione - sulla differenza tra il valore normale e costo fiscale dei beni;
- riduzione a metà delle imposte di registro, e applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali. L'imposta sostitutiva va versata per il 60 % entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Comma 74 – Incremento dell’aliquota IRPEF per banche e assicurazioni

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due esercizi successivi, le aliquote **IRAP** sono incrementate **di due punti percentuali** nei confronti degli enti creditizi e imprese di assicurazione. Per le banche l’aliquota dell’imposta sarà del 6,65% e per le imprese di assicurazione del 7,90%. Sono escluse le Sim, le Sgr, le Sicav e le holding finanziarie

Commi da 82 a 101 – Definizione agevolata – Rottamazione *quinquies*

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**, derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi e IVA, **con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento**, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, o derivanti da multe stradali irrogate dall’Amministrazione dello Stato, possono essere estinti senza corrispondere gli interessi, sanzioni, interessi di mora gravanti sul debito, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notificazione delle cartelle esattoriali. Per le sanzioni irrogate per violazione del Codice della Strada vengono eliminati soltanto gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio

Alla rottamazione *quinquies* potranno accedere anche i soggetti decaduti dalle precedenti rottamazioni. Restano fuori i tributi locali e le multe della Polizia Locale, che erano invece inseriti in precedenza, nonché il “*saldo e stralcio*” introdotto con la Legge di Bilancio 2019.

Per aderire alla sanatoria va prodotta entro il **30 aprile 2026**, apposita dichiarazione, contenente il numero di rate che si sceglie per estinguere il debito, da presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che rende disponibile ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari ad individuare i carichi definibili.

L’agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il successivo **30 giugno** comunica al debitore che ha presentato la domanda, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, **che non può essere inferiore a 100,00 euro**, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Si decade dal beneficio in caso di omesso pagamento di due rate anche non consecutive, oppure dell’ultima delle rate dovute.

Il pagamento delle somme è effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore o mediante moduli di pagamento precompilati resi disponibili dall’Agente della riscossione o presso gli sportelli dell’Agente della riscossione, in unica soluzione o entro il 31 luglio 2026 o nel numero massimo di **54 rate bimestrali**, di pari ammontare con scadenza il 31 luglio (prima rata), 30 settembre, 30 novembre 2026; dalla quarta alla 51^a rata rispettivamente il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre 30 novembre 2027/2034 e 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del **3% annuo**.

Alla definizione agevolata sono ammesse anche le partite in contenzioso e in questo caso l’estinzione del giudizio si ottiene già con il pagamento della prima rata.

Commi da 102 a 110 - Definizione agevolata in materia di tributi delle Regioni e degli Enti Locali

Le Regioni e gli Enti Locali possono introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni per IMU, TARI, canoni, multe e per le altre entrate di loro pertinenza, ad esclusione dell’IRAP.

Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di IVA

Con il **comma 111** è inserito al DPR n. 633/1972, dopo l’art. 54-bis, l’art. 54-bis.1, con il quale viene previsto che in caso di omissione della dichiarazione annuale IVA, l’Agenzia delle Entrate può procedere alla liquidazione dell’imposta anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell’effettuare la liquidazione non si tiene conto del credito d’imposta

risultante dalla precedente dichiarazione ma soltanto dei versamenti effettuati. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che nei successivi 60 giorni può segnalare eventuali dati o elementi non considerati oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, con interessi e sanzioni. Decorso il termine dei 60 giorni, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi vengono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo. Per il pagamento delle somme non è possibile avvalersi della compensazione ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 e, in caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione ex art. 31 del D. L. n. 78/2010.

Commi da 119 a 123 – Disposizioni in materia di accise sui tabacchi e sui carburanti

Sono apportati aumenti delle accise sui tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo; con il **comma 129** è stabilita una riduzione dell'accisa sulla benzina e contemporaneamente un aumento dell'accisa sul gasolio.

Comma 126 – E' istituito un contributo di **due euro** per la spedizione di pacchi di modico valore fino a 150,00 euro provenienti da Paesi terzi – non UE –

Misure in materia di lavoro, previdenza sociale, famiglia e pari opportunità

Coma 153 – Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato

Sono stanziati 154 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni per l'anno 2027 e 271 milioni per l'anno 2028, per sostenere l'occupazione giovanile, le lavoratrici svantaggiate e lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES -, destinati a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi per l'assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale **non dirigenziale** con contratto di lavoro a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Commi da 158 a 161– Misure in materia di assegno di inclusione – ADI

Sono previste alcune modifiche alla disciplina dell'assegno di inclusione (*ex reddito di cittadinanza*). In particolare, l'assegno è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50% dell'importo mensile del beneficio rinnovato.

Commi 162 e 163 – APE sociale

In materia di APE sociale – sostegno economico temporale per i soggetti che si trovano in condizioni difficili – caregiver, invalidi civili totali, ciechi assoluti ecc., disoccupati – è prorogata a tutto il 2026 l'agevolazione al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi.

Commi da 185 a 197 – Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento e di incentivazione al posticipo del pensionamento

Per l'accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027 è previsto l'aumento di **un mese**, anziché di tre, (**67 anni e un mese**), mentre dal 2028 rimane fermo l'aumento di **tre mesi** (**67 anni e tre mesi**) ad eccezione dei lavoratori impiegati in attività gravose o usuranti. Per quanto riguarda la **pensione anticipata**, i requisiti contributivi aumenteranno a **42 e 11 mesi per gli uomini e a 41 anni e 11 mesi per le donne nel 2027**. Nel 2028, invece, aumenteranno di un anno. Per la pensione anticipata nel 2027 sono necessari per gli uomini 42 anni e 10 mesi di contributi e per le donne 41 anni e 10 mesi, mentre dal 2028 occorre un anno di più. Dal 2028 saranno necessari rispettivamente 43 anni e un mese di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne.

Misure in materia di famiglia e di pari opportunità

Commi 206 e 207 – Misure di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli

Per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, *con esclusione dei rapporti di lavoro domestico*, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie e alla gestione separata, con **due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio**, è riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma non imponibile ai fini fiscali e contributivi, **pari a 60,00 euro mensili**, per ogni mese o

frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro **non superiore a 40.000,00 euro su base annua**. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, *con esclusione dei rapporti di lavoro domestico*, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome e alla gestione separata, con **più di due figli e fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo**, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito di lavoro **non superiore a 40.000,00 euro su base annua**, a condizione che il reddito da lavoro **non** consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Le mensilità della somma di cui al presente comma a decorrere **dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre 2026. Le somme non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE.**

Comma 208 – Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE

Sono rivisti i criteri di calcolo per l'ISEE ampliando la platea dei beneficiari. Tra l'altro, il valore della prima casa viene riconsiderato innalzandolo **da 65.000,00 a 91.500,00 euro e a 120.000,00 euro** per i nuclei familiari residenti in Comuni capoluogo delle 14 città metropolitane, con un ulteriore incremento di **2.500,00 euro** per ogni figlio convivente successivo al primo. Le modifiche hanno impatto sull'assegno di inclusione, sull'assegno unico e universale per i figli, sui bonus bebè e asilo nido.

Comma 210 – Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici

Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, nei termini di cui al comma 211, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 100% nel limite massimo di **8.000,00 euro annui**, riparametrato su base mensile con esclusione di contributi INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Comma 211 - Se l'assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo determinato, l'esonero spetta per dodici mesi dalla data di assunzione; se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell'assunzione. Se, invece, l'assunzione è effettuata con contratto a tempo indeterminato, l'esonero spetta per 24 mesi dalla data dell'assunzione. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Comma 214 – Incentivi per la trasformazione dei contratti

A decorrere dal 1° gennaio 2026, per favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore, **con almeno tre figli conviventi**, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale.

Comma 215 - Ai datori di lavoro che consentono ai lavoratori dipendenti di cui sopra la trasformazione citata senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei contributi INAIL nel limite massimo complessivo di **3.000,00 euro su base annua**. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato.

Commi 219 e 220 – Disciplina in materia di congedi parentali e di malattia per figli minori

Per il 2026 il congedo parentale facoltativo indennizzato all'80% per tre mesi è previsto non più fino a 12 anni di età del figlio ma a quella di **14**. **Per quanto riguarda il congedo per malattia dei figli minori, di età compresa tra 3 e 14 anni (in precedenza 8 anni), è previsto che ciascun genitore, in alternativa all'altro, possa avere diritto a 10, in precedenza 5, giorni di assenza dal lavoro.**

Comma 221 – Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione di personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo per maternità o paternità, il contratto di lavoro può prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di vita del bambino.

Comma 222 – Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori

E' costituito un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro annui a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Commi da 229 a 233 - Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza

Per le finalità del Fondo, la dotazione dello stesso è incrementata per il 2026 di 0,5 milioni di euro e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Sono incrementati i centri antiviolenza e case rifugio per donne vittime di violenza, e sono previsti interventi nelle scuole per il contrasto alla violenza.

Comma 234 – Contributo per il sostegno abitativo di genitori separati e divorziati

Al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Comma 236 – Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani

Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi al programma di emersione, assistenza e integrazione sociale, attuativa del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, è destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una somma pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; 11 milioni di euro per il 2026 e 16,2 milioni di euro a decorrere dal 2027.

Misure in materia di sanità e di lotta alle dipendenze patologiche

I commi da 333 a 425 interessano, tra l'altro, il rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, le misure di prevenzione, le indennità e le assunzioni di personale del ruolo sanitario del SSN, disposizioni in materia di farmaceutica, l'aumento del Fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche, misure in materia di epilessia farmacoresistente, misure in materia di dipendenze patologiche

Misure in materia di crescita e investimenti

Comma 427 – Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica ivi compresa la riduzione dei consumi energetici – *investimenti green* -, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni e nella misura del 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Commi da 438 a 449 – Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate

Il credito d'imposta già previsto dall'art. 16 del D. L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, per gli anni 2024 e 2025, è stato accordato anche per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Ai fini della fruizione del credito, per gli anni dal 2026 al 2028, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle Entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026. Gli stessi termini valgono per gli anni 2027 e 2028.

A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui sopra inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 18 novembre 2028 al 2 dicembre 2028, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione con l'indicazione dell'ammontare

del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche

Misure in materia di cultura.

Commi da 538 a 549 – Carta elettronica “Valore”

A decorrere dall'anno 2027 viene sostituita la vecchia Carta della Cultura e quella del Merito con un bonus denominato **“Bonus Cultura Valore”**. Il bonus è assegnato nell'anno successivo a quello di conseguimento del diploma ai soggetti che, **a partire dall'anno 2026**, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del **diciannovesimo anno di età**, il diploma finale presso Istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati. A beneficiarne saranno, per primi, i maturandi del 2026, i quali però potranno utilizzarla soltanto dal 1° gennaio 2027.

Il Bonus Cultura Valore, **comma 539**, è assegnato attraverso la Carta Giovani Nazionale di cui all'art. 1, comma 413, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, e consiste in un credito utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, titoli di accesso ai musei e mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere corsi di musica, teatro, danza o di lingua straniera. Le somme assegnate con il bonus, **comma 540**, **non** costituiscono reddito imponibile del beneficiario e **non** rilevano ai fini del computo del valore indicatore ISEE.

La Carta è concessa nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni annui a decorrere dal 2027. Il Ministero della Cultura, di concerto con il MEF, **comma 541**, entro il 30 settembre di ciascun anno emana un Decreto con il quale sono definiti gli importi nominali da assegnare nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del bonus. Inoltre, **comma 542**, lo stesso Ministero della Cultura provvede al monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo del bonus, vigila, **comma 543**, sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi impropri o violazioni delle disposizioni attuative può provvedere alla sua disattivazione e al recupero delle somme indebitamente percepite. Nei casi di violazione, **comma 544**, ove il fatto non costituisca reato, viene disposta a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 10 e 50 volte la somma indebitamente percepita e, comunque, non inferiore a 1.000,00 euro. Il Prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone, altresì, la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a 60 giorni. A decorrere dal 1° gennaio 2027, **comma 549**, sono abrogati i commi da 357-bis a 357-quinquies dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che dispongono norme in materia di assegnazione della Carta della Cultura Giovani e della Carta del Merito.

Misure in materia di calamità naturali ed emergenze nazionali e internazionali

Commi da 555 a 618 – Esigenze connesse alla ricostruzione

Sono introdotte misure al fine di ridurre l'esposizione di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili. E' istituito un Fondo apposito presso il MEF con una dotazione di 250 milioni di euro per il 2026. Le risorse sono destinate al riconoscimento di contributi a soggetti privati e finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi.

Sono stanziati ulteriori importi destinati alla ricostruzione dei centri colpiti dai terremoti come il Comune dell'Aquila e i Comuni del “cratere”, i territori della Regione Emilia Romagna, i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016, i territori della Provincia di Campobasso e dell'Isola di Ischia. Sono stanziati contributi per il disagio abitativo da assegnare ai nuclei familiari che hanno perso l'abitazione per gli eventi sismici. Infine, sono state ulteriormente finanziate le misure in materia di Protezione Civile.

Misure di pagamento ai professionisti da parte della P.A.

Comma 725 – Le somme dovute dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle Società a prevalente partecipazione pubblica a professionisti per prestazioni professionali a favore delle stesse, sono soggette, a partire dal 15 giugno 2026, ad un particolare controllo che, attualmente, è in vigore soltanto per importi superiori a 5.000,00 euro. Le Amministrazioni che sono in procinto di liquidare le fatture, dovranno prima verificare se il professionista beneficiario è inadempiente all'obbligo del pagamento di importi derivanti da notifiche di cartelle di pagamento, pari almeno alla somma da incassare. La P.A. dovrà prima chiudere le pendenze del professionista con l'Agente della riscossione, e poi pagherà lo stesso professionista per le somme eventualmente rimanenti.

Misure di contrasto al bullismo e alla violenza

Commi da 813 a 816 – Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo e della violenza di genere nelle Scuole secondarie di primo grado, attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione e l'estensione del progetto "Educare al Rispetto – Sport e Salute", in collaborazione con la Società Sport e Salute S.p.A. Le attività del progetto, **comma 814**, di cui al comma 813, sono finalizzate a promuovere negli studenti: a) il rispetto delle regole, il controllo dell'aggressività e la gestione delle emozioni; b) a diffondere percorsi di educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza contro le donne; c) promuovere e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo inclusione, rispetto reciproco e benessere relazionale. Con Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, sono definiti i criteri di individuazione delle Scuole partecipanti, le modalità di riparto delle risorse e il monitoraggio dei risultati.

Si segnala, infine, che con il **comma 851**, è autorizzata una spesa di 300.000,00 euro da ripartire a favore dei Comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti, per l'organizzazione di eventi celebrativi relativi al contrasto all'antisemitismo e al ricordo delle vittime delle leggi razziali nonché alla promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità.



Roma, 5 gennaio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 26

Oggetto: D. L. 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia termini normativi - Saggio interessi legali anno 2026 - Tabelle ACI 2026

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 1-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 1 – 2026

**Oggetto: D. L. 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia termini normativi-
Saggio interessi legali anno 2026-Tabelle ACI 2026**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 è stato pubblicato il D.L. n. 200 del 31 dicembre 2025, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (*cd. Decreto Milleproroghe 2026*).

Il provvedimento interessa lo sport dilettantistico per la norma recata dall'art. 4, comma 4, che dispone che all'art. 243, comma 1, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al D.Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, le parole "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle parole **"1° gennaio 2027"**.

L'art. 243 del medesimo Testo Unico disponeva che "le disposizioni del presente Testo Unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026". Pertanto, con la proroga introdotta con l'art. 4, comma 4, in argomento, le disposizioni recate dal predetto Testo Unico si applicano dal 1° gennaio 2027.

Al riguardo va rilevato che l'art. 241 del succitato T.U. - D. Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, al comma 1, lett. cc), prevede l'abrogazione dell'art. 25 della Legge n. 133/1999 che, tra l'altro, stabilisce la non commercialità degli importi fino a 51.645,69 euro rivenienti dalle manifestazioni di raccolta fondi per gli enti sportivi dilettantistici che si avvalgono delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991.

Con il rinvio al 1° gennaio 2027, gli Enti Sportivi Dilettantistici di cui sopra, potranno continuare a godere dell'agevolazione ancora per tutto il 2026, con l'auspicio che nel contempo la norma possa essere modificata.

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025, è stato determinato il saggio di interesse legale per l'anno 2026, di cui all'art. 1284 Codice Civile, nella misura **dell'1,60%** in ragione d'anno, con decorrenza 1° gennaio 2026. Il tasso si applica a calcoli di interessi moratori, ravvedimento operoso ed altro.

Nell'anno 2025 il tasso era del 2% e l'anno precedente del 2,5%

Nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025 – S. O. n. 40 – è stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la Tabella nazionale dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborati dall'ACI – Art. 51, comma 4, lett. a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.



Roma, 7 gennaio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 27

Oggetto: Anno 2026 – Principali scadenze fiscali

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 2-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 2 – 2026

Oggetto: Anno 2026 – Principali scadenze fiscali

Tutti gli adempimenti e versamenti che scadono di sabato e nei giorni festivi vengono prorogati automaticamente al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h), D.L. n. 70 del 2011) –

Le scadenze di seguito riportate potrebbero subire, a seguito dell'emanazione di provvedimenti legislativi, ulteriori proroghe o modifiche che saranno **tempestivamente** portate a conoscenza delle ASD/SSD destinatarie della presente Circolare.

Scadenze mensili

Giorno 15 –

-Imposte sui redditi e IVA – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 – Annotazione nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997, dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente -

-IVA ordinaria – Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato entro il giorno 15 del mese successivo, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta secondo l'aliquota applicata.

Come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, i versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo sono accorpati fino a 100,00,00 euro. Sotto a tale cifra i versamenti, in caso di liquidazione mensile o trimestrale, possono essere eseguiti nel periodo successivo ma, in ogni caso, entro il 16 dicembre

Giorno 16

-IVA – Soggetti in regime ordinario – mensili – Versamento della differenza tra l'IVA incassata sulle operazioni attive registrate e da registrare relative al mese precedente e l'IVA pagata sulle operazioni passive dello stesso mese precedente -

-IRPEF – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate ex artt. 23 e 24 DPR n.600/1973, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR (redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente) –

-INPS – Versamento dei contributi previdenziali dovuti sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi dovuti alla Gestione Separata sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa assimilati ai redditi di lavoro dipendente, erogati nel mese precedente –

N.B. L'art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ha stabilito, a regime, che gli adempimenti fiscali ed il versamento di imposte, contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali, anche per rate con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati, senza maggiorazioni, entro il 20 agosto, con l'unica eccezione del ravvedimento operoso breve (entro 16 agosto) -

Ulteriori scadenze nei singoli mesi

Gennaio

12 - Termine di pagamento per datori di lavoro che intendono corrispondere importi in busta paga ai propri dipendenti a titolo di *fringe benefit 2025* (principio di cassa allargato che fa rientrare tutti gli importi pagati nella parte iniziale dell'anno successivo al periodo d'imposta all'interno del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno d'imposta precedente. Le somme pagate entro il 12 gennaio 2026 si considerano quindi nell'anno d'imposta 2025). Lo stesso principio di cassa allargato si applica ai compensi pagati entro il 12 gennaio ai *cococo*. Le relative ritenute devono essere versate entro il successivo 16 febbraio.

26 – Termine per la trasmissione degli elenchi intra da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile (*elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel periodo di dicembre 2024*) o trimestrali (*nel periodo ottobre-dicembre 2024*) nei confronti di soggetti UE)

Febbraio

1° domenica - 2 lunedì – IVA – Inizio del termine per l'invio della dichiarazione IVA 2026 per l'anno 2025

– Versamento IVA relativa alla liquidazione del **quarto trimestre dell'anno 2025** da parte di soggetti minori che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%

-Versamento IVA relativa al **quarto trimestre dell'anno 2025** da parte dei soggetti ASD e SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91 che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (senza alcuna maggiorazione) –

28 sabato - 2 marzo - Conguaglio tra ritenute e imposte sui redditi da lavoro dipendente da parte dei sostituti d'imposta relative all'anno 2025

Marzo

15 domenica – 16 lunedì – Concordato preventivo biennale 2025-26 – Versamento dell'imposta in unica soluzione o versamento della prima rata

16 – Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta delle **certificazioni uniche – CU** – relative ai compensi corrisposti nell'anno 2025 a lavoratori dipendenti, collaboratori e ad altri soggetti con ritenute IRPEF –

-Termine ultimo di consegna ai **soggetti sostituiti** della Certificazione Unica – CU – dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati corrisposti nel 2025 da parte dei datori di lavoro – sostituti d'imposta –

-Versamento del **saldo IVA anno 2025** con possibilità di differimento al 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo, oppure di pagamento entro il 31 luglio con un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%-

-**Tassa libri contabili** – versamento annuale per le società di capitali – L'importo è di 516,46 per i soggetti con capitale sociale fino euro 516.456,90 – Il Codice Tributo da indicare nel Mod. F 24 è: 7085 – **tassa vidimazione libri sociali** – Anno 2026

Aprile

1° - Sono resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate i software per il calcolo della proposta di reddito concordato preventivo biennale

15 – termine dal quale le persone fisiche possono **produrre la dichiarazione dei redditi agli uffici postali, fino al 30 giugno;**

- termine dal quale i soggetti SC e ENC possono inviare in via telematica le dichiarazioni REDDITI e IRAP

-termine a decorrere dal quale le persone fisiche possono **produrre in via telematica all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi fino al 31 ottobre -**

30 – Termine ultimo per l'invio, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione IVA-

-Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare: **redazione del rendiconto** relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della Legge n. 34/2000 (*due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70*)-

- Termine entro il quale viene resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi **precompilata**, estesa da quest'anno ai titolari di redditi di lavoratore autonomo e di impresa-
- Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP per i soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2025 (*decimo mese dalla chiusura dell'esercizio*) -
- Termine ultimo per presentare in via telematica la dichiarazione per chiedere la rottamazione-*quinquies* indicando il numero di rate (commi 82-101 Legge di Bilancio 2026)
 - Termine ultimo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche – CU – concernente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arti e professioni abituale e da provvigioni non occasionali rese nel 2025

Maggio

- 16 sabato – 18 lunedì – Versamento IVA** relativa alla liquidazione del **primo** trimestre dell'anno 2026 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%
- **Versamento IVA** relativa al primo trimestre dell'anno 2026 da parte dei soggetti che hanno optato per la Legge n. 398/1991, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D. M. 11 febbraio 1997, senza alcuna maggiorazione
- **20** – Termine per la messa a disposizione del Modello Redditi precompilato per le sole persone fisiche titolari di partita IVA
- 31-domenica - 1° giugno-lunedì** – Termine ultimo per il versamento della 2^a rata di acconto IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2025-26 da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2025 (*undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio*);
- **IVA** - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2026 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*);
- **IVA** – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel primo trimestre 2026 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse*)

Giugno

- 16** - IMU – Versamento 1^a rata
- 30** - Soggetti con bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 e persone fisiche – Versamento saldo IRPEF, IRES, IRAP relative all'anno 2025 e 1^a rata di acconto per l'anno 2026 delle imposte risultanti dalla dichiarazione REDDITI-
- Versamento dell'IVA dovuta sulla dichiarazione IVA annuale 2026 per l'anno 2025 maggiorata degli interessi (0,40%) per ogni mese o frazione di mese successive al 16 marzo 2026 –
- Pubblicazione nei propri siti internet delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, ecc., erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'anno 2025 (*Trasparenza ex D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019*) –
- L'Agenzia delle Entrate comunica al debitore che ha presentato la domanda per chiedere di essere ammesso alla **rottamazione-quinquies**, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché quello delle singole rate (31 luglio e 30 settembre – le prime due rate – con interesse del 3% annuo – commi 83-101 Legge di Bilancio 2026)

Luglio

- 30** - Termine ultimo per il versamento con maggiorazione dello 0,40% del saldo IRPEF, IRES, IRAP e 1^a rata acconto, non versati alla precedente scadenza del 30 giugno-

Agosto

20 agosto – Termine ultimo, dopo la pausa estiva, dei versamenti di imposte e contributi con rate in scadenza tra il 1° e il 20 agosto senza maggiorazione di interessi-

– **Versamento IVA** relativa alla liquidazione del **secondo** trimestre dell'anno 2026 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%-

-**Versamento IVA relativa al secondo** trimestre 2026 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -

1° agosto – 31 agosto - Sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall'Agenzia delle Entrate o altri Enti impositori e sospensione dei termini per il pagamento di somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici, di controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata –

Settembre

16 - IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 2°trimestre 2026 *(sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale)* -

- **IVA** – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel secondo trimestre del 2026 e di quelle ricevute e registrate *(le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse)* –

30 – Termine di presentazione del Mod. 730 - 2026 per il 2025 precompilato, all'Agenzia delle Entrate o al CAF
-**Versamento del 60%** dell'imposta sostitutiva per l'assegnazione dei beni ai soci *(comma 35 Legge di Bilancio 2026)*

Ottobre

31 sabato – 2 novembre - lunedì –**Termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte delle persone fisiche, delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 2025** –

- **Termine ultimo per l'invio telematico della dichiarazione IRES/IRAP da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025** -

- **Termine ultimo per la presentazione in via telematica del Modello 770** concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2025 a lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d'imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuate –

-Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/1991 con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2026: redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art 37 della Legge n. 34/2000 *(due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70)* –

Novembre

16 - IVA – Versamento IVA relativa alla liquidazione del **terzo** trimestre dell'anno 2026 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;

-Versamento **IVA** relativa al **terzo** trimestre 2026 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -

30 - IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 3° trimestre 2026 *(sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale)* -

- Versamento della 2^a rata di acconto 2026 – IRES e IRAP** – da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre **2025** (*entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio*) –
- Versamento della 2^a rata di acconto IRPEF** da parte dei soggetti persone fisiche sulla base della dichiarazione REDDITI 2026 per il 2025
- **IVA** – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel terzo trimestre del 2026 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse*) –
- **Versamento del 40%** dell'imposta sostitutiva per l'assegnazione ai soci dei beni (comma 35 Legge di Bilancio 2026)

Dicembre

16 - IMU – Versamento saldo

27 - sabato - 29 lunedì- IVA – Versamento acconto 2027

31 -Versamento IRES – IRAP a saldo 2025 e 1^a rata acconto 2026 per i soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al **30 giugno 2026** – (*sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio*). In caso di omesso versamento entro il termine indicato, lo stesso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%

31 – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con proventi commerciali non superiori a 400.000,00 euro annui: scadenza del termine per effettuare l'**opzione** per l'applicazione della Legge n. 398/1991 – L'opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente e alla SIAE –

-Predisposizione da parte delle stesse SSD e ASD del prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997, sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l'anno successivo (*il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l'imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite Mod. F 23 – Codice Tributo 458 T*) –

=====

Febbraio 2027

16 - IVA – Versamento IVA relativa alla liquidazione del **quarto** trimestre dell'anno 2026 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;

-Versamento IVA relativa al **quarto** trimestre 2026 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -

28 domenica – 1° marzo - lunedì – IVA - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 4° trimestre 2026 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*) –

- **IVA** – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel quarto trimestre del 2026 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse*) -

Si ricorda che in caso di omesso o tardivo versamento di imposte, è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso -